

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 giugno 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2013, n. 5.

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia. (13R00288) Pag. 1

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012. (13R00258) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015. (13R00259) Pag. 10

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico). (13R00306) Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 4.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi. (13R00307) Pag. 28

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 5.

Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale. (13R00308) Pag. 33

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2013, n. 3.

Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale. (13R00286) Pag. 34

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2013, n. 4.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013. (13R00287) Pag. 34



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 070/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138. Disciplina degli interventi finanziati nell'ambito del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013. (13R00233) Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 072/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 "Per lo sviluppo dei distretti industriali"). (13R00234)..... Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 073/Pres.

Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professionisti). (13R00235)..... Pag. 45

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 17/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) «Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà». (13R00300)..... Pag. 48

LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Prima variazione. (13R00299) Pag. 51

REGIONE SICILIA

LEGGE 15 aprile 2013, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. (13R00303)..... Pag. 54



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2013, n. 5.

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 2 aprile 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

Art. 1.

Principi

1. Questa legge disciplina il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

2. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali consiste nella verifica dello stato di attuazione delle disposizioni legislative. L'attività di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche consiste nell'analisi degli effetti prodotti dalla normativa provinciale, per verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato cambiamenti.

3. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono informati sulle attività di controllo e di valutazione, in base ai principi di pubblicità e di trasparenza.

Art. 2.

Esercizio ed esiti dell'attività di controllo e di valutazione

1. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche è svolta:

a) sulle leggi provinciali che contengono clausole valutative o obblighi informativi nei confronti del Consiglio provinciale;

b) sulle leggi e sulle politiche individuate nel programma previsto dall'articolo 3.

2. Gli esiti dell'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche sono presi in considerazione nell'ambito della revisione della normativa in vigore.

Art. 3.

Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche.

1. Nel primo anno di legislatura il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, approvano un programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Provincia e il Presidente del Consiglio provinciale, d'intesa fra loro, possono aggiornare il programma, anche tenendo conto delle proposte degli organi consiliari competenti in materia.

2. Per preparare l'adozione o l'aggiornamento del programma è istituito un tavolo di coordinamento, formato da quattro componenti indicati dalla Giunta provinciale e da quattro consiglieri provinciali, di cui due espressione delle minoranze consiliari. Il tavolo di coordinamento può proporre anche la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.

3. I componenti del tavolo di coordinamento sono designati, rispettivamente, dal Presidente della Provincia e, previo parere della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, dal Presidente del Consiglio provinciale. Il tavolo di coordinamento è nominato dal Presidente del Consiglio provinciale: questi ne convoca e presiede la prima seduta, in cui il tavolo nomina il proprio presidente.

4. Ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento del programma il Presidente del Consiglio provinciale accerta l'effettiva disponibilità dei documenti e delle relazioni che la Giunta provinciale deve trasmettere in base alle leggi provinciali in vigore e a questa legge.

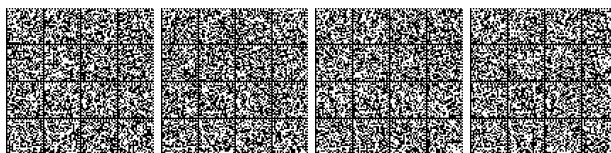
5. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche individua le leggi e le politiche da esaminare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), selezionandole in via prioritaria fra quelle che si ritiene abbiano più impatto sui cittadini e sulle imprese, e in particolare fra quelle relative a discipline oggetto di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dagli obiettivi del programma di sviluppo provinciale o dalla relazione programmatica prevista dall'articolo 11-bis, comma 3 bis, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (legge sulla programmazione provinciale).

Art. 4.

Contenuto dell'attività di controllo e di valutazione

1. Il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche possono riguardare i seguenti aspetti:

a) lo stato di attuazione della legge;



b) il grado di realizzazione degli obiettivi della legge, tenendo conto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi eventualmente stabiliti a preventivo, delle risorse utilizzate;

c) l'analisi degli effetti sui destinatari dei provvedimenti e del loro grado di soddisfazione;

d) gli effetti prodotti in termini di semplificazione normativa e amministrativa;

e) l'individuazione di eventuali criticità, di costi ed effetti non previsti, delle loro cause e di eventuali misure correttive adottate.

2. Quando le relazioni trasmesse al Consiglio provinciale in base alle leggi provinciali o al programma previsto dall'articolo 3 non contengono gli elementi individuati dal comma 1 le commissioni consiliari competenti possono chiederli alla Giunta provinciale.

3. Le commissioni consiliari possono esentare la Giunta dalla presentazione delle relazioni quando gli effetti delle leggi o delle politiche sono esauriti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

Modalità di svolgimento dell'attività di controllo e di valutazione

1. Il programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche indica i documenti e le informazioni che la Giunta provinciale deve mettere a disposizione del Consiglio, tenendo conto di quanto già trasmesso in base alle leggi provinciali in vigore, delle relazioni previste dall'articolo 23 della legge sulla programmazione provinciale e della relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi vigenti nelle materie di competenza provinciale, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale). Di norma i documenti e le informazioni messi a disposizione dalla Giunta provinciale nei tempi previsti sono elaborati in una relazione che esplicita anche gli indicatori e le fonti utilizzate, in modo da permettere comparazioni sui risultati delle politiche, e informa sugli esiti delle consultazioni svolte con i soggetti interessati dall'intervento.

2. L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso un'analisi operata per raffronto dei dati raccolti con gli obiettivi della normativa o della politica oggetto di esame, sulla base di idonei indicatori.

Art. 6.

Partecipazione

1. I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina la modalità della consultazione.

2. Le relazioni e i documenti trasmessi in base all'articolo 2 sono pubblicati nei siti del Consiglio e della Giunta provinciale in modo tale da facilitare il reperimento delle informazioni e la loro connessione con la normativa di riferimento.

Art. 7.

Disposizioni attuative

1. Il regolamento interno del Consiglio provinciale:

a) precisa gli strumenti e le modalità di esercizio della funzione di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, anche prevedendo il coinvolgimento del tavolo di coordinamento istituito in base all'articolo 3, comma 2;

b) stabilisce le modalità con cui gli esiti delle attività di controllo e di valutazione sono presi in considerazione dalle competenti commissioni consiliari, anche in relazione a nuovi interventi normativi nelle materie oggetto d'esame;

c) prevede la possibilità di dedicare apposite sedute del Consiglio e delle commissioni all'esame degli esiti delle attività di controllo e di valutazione.

Capo II

MODIFICAZIONI E RAZIONALIZZAZIONE DI LEGGI PROVINCIALI CHE PREVEDONO OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Art. 8.

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia).

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 9 della legge provinciale n. 34 del 1974 è sostituito dal seguente:

«1) presentare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'andamento della gestione del fondo speciale di garanzia, riferita all'esercizio finanziario precedente».

Art. 9.

Modificazione dell'articolo 22 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia)

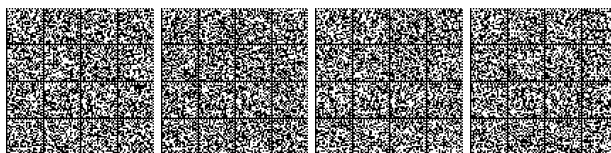
1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge provinciale sulle scuole dell'infanzia è sostituito dal seguente:

«Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge.»

Art. 10.

Modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità)

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale di contabilità è abrogato.



2. Il secondo comma dell'articolo 67 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

3. Il terzo comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

«Ogni anno la Giunta provinciale trasmette al Consiglio una relazione contenente i dati aggregati sulla finanza dei comuni e delle comunità.»

4. Il quarto comma dell'articolo 78 della legge provinciale di contabilità è abrogato.

Art. 11.

Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10 (interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985).

1. I commi 4 e 10 dell'articolo 19 della legge provinciale n. 10 del 1986 sono abrogati.

Art. 12.

*Modificazioni della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10
(Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo)*

1. Il comma 10 dell'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1988 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 7 della legge provinciale n. 10 del 1988 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Informazioni sull'attuazione della legge). — 1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge. La relazione indica, in particolare, le attività, i progetti e i programmi in corso, con le spese sostenute.»

Art. 13.

*Modificazione dell'articolo 33-bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24
(legge provinciale sulla caccia)*

1. Nella lettera a) del comma 5 dell'articolo 33-bis della legge provinciale sulla caccia le parole: «che è trasmesso anche al Consiglio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «che è trasmesso anche alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

Art. 14.

Modificazioni della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa)

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge provinciale sull'attività amministrativa è sostituito dal seguente:

«2. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge.»

2. Dopo l'articolo 40-*quater* della legge provinciale sull'attività amministrativa è inserito il seguente:

«Art. 40-*quinquies* (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese). — 1. La Provincia promuove un piano straordinario, di durata non superiore al quinquennio, per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni e accelerando la loro acquisizione d'ufficio mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per accedere direttamente ai relativi archivi informatici.

2. Per ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva, diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, in base a criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. In base agli esiti dell'indagine la Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario che prevede, entro il termine del periodo indicato nel comma 1:

a) l'obiettivo di ridurre gli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento;

b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare per conseguire l'obiettivo indicato nella lettera a), con priorità per quelle caratterizzate da maggiore onerosità;

c) le strutture provinciali e gli altri soggetti da coinvolgere nell'attuazione dell'obiettivo indicato nella lettera a), e le modalità del loro coinvolgimento, in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;

d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare;

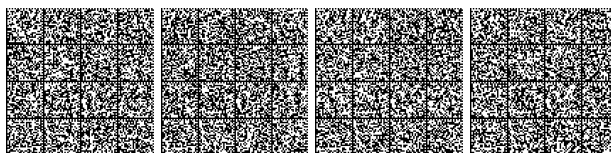
e) l'elaborazione di una metodologia che consenta di valutare e misurare gli oneri amministrativi attraverso una stima monetaria;

f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);

4. La Provincia valuta annualmente lo stato di attuazione del piano, anche per aggiornarlo, e ne informa la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

5. La struttura cui compete predisporre gli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3.

6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le proposte di disposizioni normative o amministrative, quando comportano oneri amministrativi, prevedono la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi, per un pari importo stimato. A tal fine le proposte di atto normativo o amministrativo predisposte dopo l'adozione del piano straordinario sono corredate da una valutazione sull'invarianza degli oneri da effettuarsi nei casi e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.



7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale, e rileva ai fini della loro valutazione.

8. Il termine del piano straordinario decorre dalla data di adozione del piano approvato ai sensi dell'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; quest'ultimo piano costituisce la prima attuazione del presente articolo.»

3. L'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, è abrogato.

Art. 15.

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente)

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 1995 è soppresso.

Art. 16.

*Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 aprile 1997, n. 8
(Per la tutela dei consumatori e degli utenti)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 8 del 1997 è sostituita dalla seguente:

«f) presenta alla Giunta e alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

Art. 17.

Modificazioni dell'articolo 36-bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)

1. La rubrica dell'articolo 36-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'attuazione della legge».

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 36-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

«1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, che riguarda, in particolare:».

3. Il comma 3 dell'articolo 36-bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

«3. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.»

Art. 18.

Modificazione dell'articolo 13-bis della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)

1. Il comma 4 dell'articolo 13-bis della legge provinciale n. 9 del 2000 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni due anni la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, ciascuno con riferimento alle rispettive competenze, presentano alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di quest'articolo, e in particolare sulla presenza degli apparecchi da gioco e sulle misure eventualmente adottate.»

Art. 19.

Modificazioni dell'articolo 11-ter della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido)

1. La rubrica dell'articolo 11-ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'attuazione della legge».

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11-ter della legge provinciale sugli asili nido è sostituito dal seguente:

«1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:».

Art. 20.

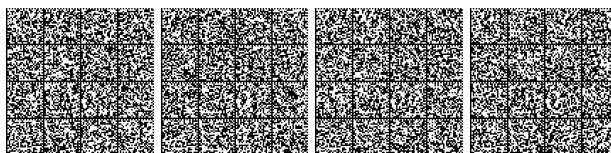
Modificazione dell'articolo 2 bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica)

1. Nel comma 2 dell'articolo 2 bis della legge provinciale sulla promozione turistica le parole: «Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al Consiglio provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale».

Art. 21.

Abrogazione dell'articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)

1. L'articolo 16 della legge provinciale sulla solidarietà internazionale è abrogato.



Art. 22.

Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale è sostituito dal seguente:

«2. Per dotarsi di un adeguato apporto scientifico nel sostegno delle politiche e degli interventi in materia di sicurezza la Giunta provinciale, anche mediante convenzioni con università o altri soggetti pubblici o privati, istituisce l'osservatorio per la sicurezza, quale strumento consultivo, di proposta e di supporto alla conferenza provinciale per l'attuazione di politiche integrate per la sicurezza. All'osservatorio possono essere affidate le funzioni indicate nel comma 1. Ogni anno l'osservatorio presenta alla Giunta provinciale un rapporto sulla sicurezza in Trentino. La Giunta provinciale trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale il rapporto sulla sicurezza assieme alla relazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).»

Art. 23.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

1. Il comma 2 dell'articolo 33-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle informazioni trasmesse o di rinviare la loro trasmissione. Può sentire i presidenti delle agenzie e i rappresentanti legali degli enti pubblici strumentali, delle fondazioni e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, o in cui la Provincia riveste una posizione dominante o ha la qualità di socio fondatore.»

2. Il comma 2 dell'articolo 33-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione. Può chiedere l'intervento dei soggetti impegnati nella riorganizzazione del sistema pubblico provinciale, che hanno l'obbligo di presentarsi.»

3. Nella lettera d) del comma 3 dell'articolo 35-quinquies della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «e al Consiglio provinciale» sono soppresse.

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 51 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali)

1. L'articolo 51 della legge provinciale sulle politiche sociali è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (Informazioni sull'attuazione della legge). — 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge, per disporre di elementi conoscitivi utili al fine di valutare i risultati raggiunti, in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, di verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali, di conoscere l'evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi.»

Art. 25.

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in Provincia di Trento)

1. La rubrica dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'attuazione della legge».

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:».

3. comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 è sostituito dal seguente:

«2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.»

Art. 26.

Abrogazione dell'articolo 74 (Clausola valutativa) della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2

1. L'articolo 74 della legge provinciale n. 2 del 2009 è abrogato.

Art. 27.

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)

1. comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, ogni anno, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale. In quest'occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione



sull'attività e sulle iniziative del consiglio. La relazione evidenzia le ricadute dell'attività del consiglio, anche in termini di proposte, di pareri, di rapporti con organismi analoghi, valutandone gli effetti e i costi. A seguito della relazione il presidente del consiglio provinciale dei giovani può proporre di modificare questa legge, anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani, contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti.»

2. L'articolo 5 della legge provinciale n. 7 del 2009 è abrogato.

Art. 28.

Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 22 luglio 2009, n. 8, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale».

1. L'articolo 12 della legge provinciale n. 8 del 2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Informazioni sull'attuazione della legge). — 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione sull'attuazione di questa legge.»

Art. 29.

Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 29 ottobre 2009, n. 12 (Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in Provincia di Trento).

1. La rubrica dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'attuazione della legge».

2. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è abrogato.

3. L'alinea del comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni tre anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa sull'attuazione di questa legge e sui risultati ottenuti nel miglioramento della condizione dei gruppi sinti e rom e della loro integrazione nel contesto sociale e culturale trentino, con indicazioni documentate che riguardano:».

4. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera c) le parole: «, al momento dell'entrata in vigore della legge e al momento di presentazione della relazione» sono soppresse;

b) nella lettera d) le parole: «, al momento di presentazione della relazione» sono soppresse.

Art. 30.

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente «Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)».

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 10 del 2010 è sostituito dal seguente:

«1. Annualmente, o quando ne viene richiesto, chi è stato nominato o designato invia una relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia. Più persone nominate o designate nello stesso organo possono trasmettere una relazione unica. Il Presidente della Provincia trasmette le relazioni al Presidente del Consiglio provinciale.»

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge provinciale n. 10 del 2010 è abrogato.

Art. 31.

Modificazione dell'articolo 6 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute)

1. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sulla tutela della salute le parole: «L'assessore presenta annualmente al Consiglio una relazione generale» sono sostituite dalle seguenti: «Ogni anno l'assessore presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione».

Art. 32.

Modificazioni della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare)

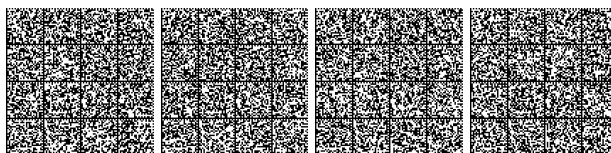
1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:

«1. Ogni due anni la Provincia elabora e rende disponibile, anche pubblicandolo sul proprio sito, un rapporto sull'attuazione del sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità.»

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge provinciale sul benessere familiare è sostituito dal seguente:

«3. Il rapporto è predisposto dall'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ed è approvato dalla Giunta provinciale. Successivamente è presentato alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.»

3. L'articolo 39 della legge provinciale sul benessere familiare è abrogato.



Art. 33.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 1° agosto 2011, n. 11 (Interventi per favorire l'occupazione femminile)

1. L'articolo 4 della legge provinciale n. 11 del 2011 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Informazioni sull'attuazione della legge). — 1. Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio e alla commissione provinciale per le pari opportunità tra donna e uomo una relazione sull'attuazione degli interventi previsti da questa legge. La relazione:

a) indica i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi individuati dagli strumenti di programmazione degli interventi di politica del lavoro;

b) verifica lo stato di attuazione delle politiche a sostegno dell'occupazione femminile, anche in rapporto con l'evoluzione del mercato del lavoro.»

Art. 34.

Modificazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 12 dicembre 2011, n. 15 (Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato).

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'attuazione della legge».

2. L'alinnea del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione di questa legge e sui risultati da essa conseguiti. La relazione, coordinandosi con il rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9 della legge provinciale sulla polizia locale, indica, in particolare:».

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 15 del 2011 è sostituito dal seguente:

«2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 28 marzo 2013

Il vicepresidente della Provincia f.f.: PACHER

13R00288

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 7.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate di competenza

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in € 1.473.910.131,80 delle quali:

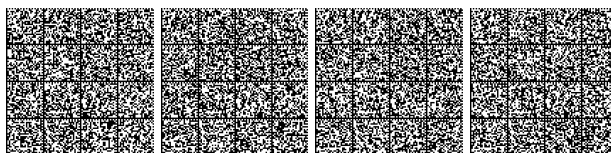
riscosse	€ 1.137.747.769,44
rimaste da riscuotere	€ 336.162.362,36

Art. 2.

Spese di competenza

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, impegnate nell'esercizio finanziario 2012 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in € 1.509.321.598,41 delle quali:

pagate	€ 1.167.029.528,02
rimaste da pagare	€ 342.292.070,39



Art. 3.

Riepilogo della competenza

1. Il riepilogo delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2012 risulta stabilito dal rendiconto come segue:

entrate	€ 1.473.910.131,80
spese	€ 1.509.321.598,41
risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2012	€ -35.411.466 61

Art. 4.

Entrate esercizi precedenti.

1. I residui attivi iscritti in conto esercizio 2011 e precedenti, rimasti da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono approvati in complessivi € 293.666.347,59 e riassunti come segue:

residui attivi in carico al 1° gennaio 2012	€ 762.282.544,13
minori accertamenti in conto residui attivi	€ 4.313.646,26
residui attivi riaccertati al 31 dicembre 2012	€ 757.968.897,87
residui attivi riscossi al 31 dicembre 2012	€ 464.302.550,28
residui attivi rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2012	€ 293.666.347,59

Art. 5.

Spese esercizi precedenti

1. I residui passivi iscritti in conto esercizio 2011 e precedenti, rimasti da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012, sono approvati in complessivi € 540.287.607,46 e riassunti come segue:

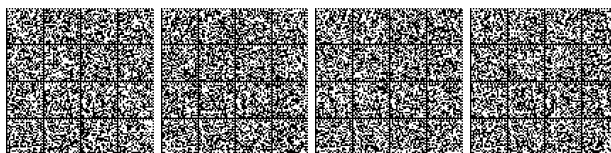
residui passivi in carico al 1° gennaio 2012	€ 935.666.800,64
minori accertamenti in conto residui passivi	€ 65.261.801,23
residui passivi riaccertati al 31 dicembre 2012	€ 870.404.999,41
residui passivi pagati al 31 dicembre 2012	€ 330.117.391,95
residui passivi rimasti da pagare al 31 dicembre 2012	€ 540.287.607,46

Art. 6.

Riepilogo dei residui

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 risultano determinati dal rendiconto nei seguenti importi:

rimasti da riscuotere sulle entrate accertate nella competenza dell'esercizio 2012 (art. 1)	€ 336.162.362,36
rimasti da riscuotere sui residui degli esercizi 2011 e precedenti (art. 4)	€ 293.666.347,59
totale	€ 629.828.709,95



Art. 7.

Situazione di cassa

1. Il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è determinato in € 337.014.565,55 in base alle seguenti risultanze del conto reso dal tesoriere:

fondo cassa al 31 dicembre 2011	€ 232.111.165,80
riscossioni nell'esercizio 2012	€ 1.602.050.319,72
pagamenti nell'esercizio 2012	€ 1.497.146.919,97
fondo cassa al 31 dicembre 2012	€ 337.014.565,55

Art. 8.

Situazione finanziaria

1. L'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è accertato nell'ammontare di € 84.263.597,65 derivante da:

entrate in conto competenza rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2012 (art. 1)	€ 336.162.362,36
entrate in conto residui rimaste da riscuotere al 31 dicembre 2012 (art. 4)	€ 293.666.347,59
fondo cassa al 31 dicembre 2012 (art. 7)	€ 337.014.565,55
spese in conto competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 (art. 2)	€ 342.292.070,39
spese in conto residui rimaste da pagare al 31 dicembre 2012 (art. 5)	€ 540.287.607,46
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 2012	€ 84.263.597,65

Art. 9.

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 2012 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

attività	€ 3.547.981.908,55
passività	€ 1.365.019.079,68
attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 2012	€ 2.182.962.828,87

Art. 10.

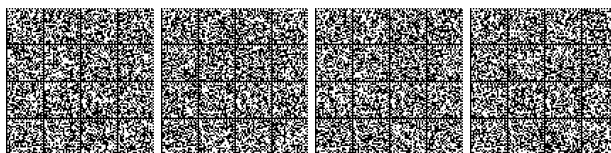
Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2012 della Regione nelle risultanze di cui agli articoli 7, 8 e 9 (allegato A).

Art. 11.

Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione europea

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato e dell'Unione europea, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 2012, costituiscono economie di spesa e concorrono alla formazione dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 8.



Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Sono regolarizzati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di partite di giro e contabilità speciali:

a) € 7.067,98 sul capitolo 12490 «Fondi stato per rimborso spese inerenti l'impiego di volontari in attività di protezione civile» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72275 «Trasferimento di fondi assegnati dallo Stato ai lavoratori autonomi e/o ai datori di lavoro per l'impiego di volontari in attività di protezione civile a titolo di rimborso» dello stato di previsione della Spesa;

b) € 7.384,26 sul capitolo 13550 «Gestione Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente 72670 «Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» dello stato di previsione della Spesa.

Art. 13.

Pubblicazione del rendiconto generale

1. Il rendiconto generale della Regione è pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 8 aprile 2013

ROLLANDIN

(Omissis).

13R00258

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2013, n. 8.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 17 del 23 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2013

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

1. L'ammontare dei residui attivi, stimato dall'art. 3 della legge regionale 21 novembre 2012, n. 32 (Bilancio di previsione della Regione Valle d'Aosta per il triennio 2013/2015), con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2013 in € 629.828.709,95.

Art. 2.

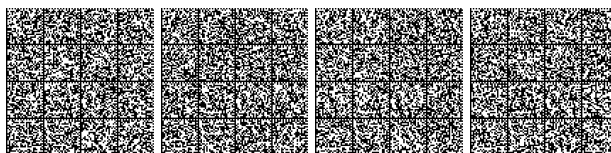
Aggiornamento dei residui passivi

1. L'ammontare dei residui passivi, stimato dall'articolo 3 della legge regionale n. 32/2012 con riferimento ai volumi complessivi del bilancio di previsione, è aggiornato al 1° gennaio 2013 in € 882.579.677,85.

Art. 3.

Aggiornamento delle previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di € 517.370.000 per l'anno 2013.



Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 4.

Modificazioni alla legge regionale 15 aprile 2008, n. 9

1. Dopo il comma 2 dell'art. 61 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), è inserito il seguente:

«2-bis. L'accertamento dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica è contestuale all'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori e può essere effettuato mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 9/2008, è inserito il seguente:

«1-bis. Non è ammesso il rimborso della tassa di proprietà versata in data antecedente l'esibizione alla Regione della documentazione attestante i requisiti per beneficiare dell'esenzione prevista per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico di cui all'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).».

Art. 5.

*Modificazioni alla legge regionale
23 novembre 2009, n. 40*

1. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale 23 novembre 2009, n. 40 (Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di richiesta di trascrizione di trasferimento di proprietà relativa ad atti di compravendita risalenti a dieci o più anni, il pagamento dell'IRT è effettuato dal richiedente la formalità, senza applicazione di sanzioni.».

2. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 40/2009, le parole: «di cui al punto 2 della tabella allegata» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto 1, lettera b), della tabella allegata».

3. L'art. 13 della legge regionale n. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 13.

Recupero

1. Nei casi di omesso, ritardato o parziale versamento dell'IRT e di ravvedimento operoso non perfezionato con il pagamento della misura dovuta, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'articolo 9, dopo la convalida

della relativa formalità, procede all'invio al contribuente l'invio di una richiesta di pagamento dell'IRT non versata, maggiorata dagli interessi moratori, e alla contestazione delle sanzioni di cui all'art. 14, nei termini e nelle forme di legge e secondo le modalità stabilite in convenzione.

2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di cui al comma 1, il soggetto incaricato della gestione ai sensi dell'art. 9, trasmette la pratica completa alla struttura competente per le successive fasi di recupero del tributo.».

4. Il comma 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 40/2009 è abrogato.

Art. 6.

*Modificazioni alla legge regionale
4 agosto 2009, n. 30*

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), sono inseriti i seguenti:

«Art. 41-bis.

Ravvedimento

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), per i tributi per i quali la Regione procede all'accertamento e alla liquidazione, la sanzione è ridotta ad un terzo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene prima della notificazione dell'atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. Il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all'adempimento anche tardivo non costituisce causa ostativa al ravvedimento.

Art. 41 - quater

Recupero delle spese di notifica

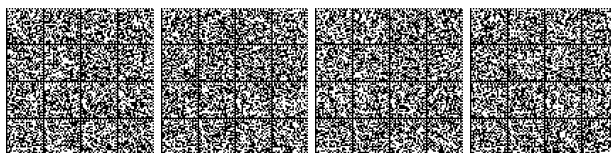
1. Sono a carico del destinatario dell'atto le spese di notifica degli atti di contestazione, di accertamento e irrogazione di sanzioni tributarie previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997 e le spese di notifica sostenute dalla Regione per il recupero delle proprie entrate tributarie.».

2. Dopo l'art. 43 della legge regionale n. 30/2009, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

Rateizzazioni dei debiti tributari e delle relative sanzioni

1. A seguito del ricevimento di un avviso accertamento, il contribuente può richiedere al dirigente regionale competente in materia di tributi l'autorizzazione al pagamento in forma rateizzata del debito tributario accertato o derivante dall'avvenuta irrogazione di una sanzione amministrativa tributaria, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.



2. La rateizzazione è concessa dal dirigente competente in ragione dell'entità del debito secondo le modalità e le fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il debitore deve presentare istanza di rateizzazione alla struttura regionale competente in materia di tributi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

4. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi legali nella misura vigente al momento della presentazione dell'istanza.

5. Per le sanzioni definibili in via agevolata, il contribuente è ammesso al pagamento rateizzato calcolato sull'importo della sanzione comminata in misura ridotta. Il contribuente decaduto dal beneficio della rateizzazione decade inoltre dalla possibilità di pagamento in misura ridotta della sanzione inizialmente prevista.

6. La rateizzazione non è concessa qualora l'importo complessivamente dovuto comprensivo di tributo, sanzioni, interessi di mora ed eventuali altri accessori sia pari o inferiore a euro 720 per le persone fisiche e a euro 3.000 per le persone giuridiche.

7. In caso di omesso pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio; la somma ancora dovuta non può più essere rateizzata e deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Se dopo tale termine il debitore non ha effettuato il pagamento, il debito residuo è iscritto a ruolo per il recupero coattivo.».

Art. 41 - *ter*

Disposizioni in materia di interessi moratori

1. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento di tributi dovuti alla Regione il trasgressore è tenuto al pagamento degli interessi moratori, come di seguito specificati:

a) per l'imposta regionale di trascrizione sono applicati gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284 del codice civile;

b) per la tassa automobilistica regionale sono applicati gli interessi moratori di cui all'art. 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari);

c) per il tributo speciale per il deposito in discarica sono applicati gli interessi moratori di cui all'art. 1 della legge n. 29/1961.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE. MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 7.

Modalità di iscrizione in bilancio delle somme relative al concorso della Regione agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica

1. Impregiudicati gli effetti derivanti dall'eventuale accoglimento dei ricorsi promossi dalla Regione ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 15, comma 22, e 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'adeguamento agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica ivi indicati, e dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)), lo stanziamento iscritto nella parte I dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2013 nell'UPB 1.17.01.10 (Concorso della Regione al riequilibrio della finanza pubblica) di € 103.560.000, è incrementato di € 18.629.179,44.

2. Gli interventi necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono individuati, per gli anni successivi, nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2014/2016.

Art. 8.

Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 21 novembre 2012, n. 31

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 8, comma 1, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali), agli interventi in materia di finanza locale è aumentato, per l'anno 2013, di € 12.011.465,16 in applicazione dell'art. 6-*ter* della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Per l'anno 2013, in deroga ai criteri previsti dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad euro 200.000, è destinata al trasferimento ai Comuni al fine di garantire agli stessi misure compensative per i mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali) (UPB 1.4.1.10 Trasferimenti correnti di finanza locale senza vincolo di destinazione).



3. Per l'anno 2013, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad € 1.000.000, è destinata alla restituzione al bilancio regionale delle risorse anticipate nell'anno 2012, ai sensi dell'art. 6-ter, comma 5, della legge regionale n. 48/1995, per il finanziamento del fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti agli effetti amministrativi.

4. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari ad € 5.289.111,63, è destinata al fondo di riserva per le spese obbligatorie (spese correnti) di cui all'art. 26 della legge regionale n. 30/2009 (UPB 1.16.1.10 Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese correnti).

5. La somma di € 12.011.465,16 è così ripartita:

- a) € 200.000 per gli interventi di cui al comma 2;
- b) € 1.000.000 per la spesa di cui al comma 3;
- c) € 5.289.111,63 per il fondo di cui al comma 4;

d) € 5.522.353,53 per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A (Area omogenea 1.4.2. Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

6. Il comma 7 dell'art. 9 della legge regionale n. 31/2012 è abrogato.

Art. 9.

Sperimentazione della televisione digitale

1. Ad integrazione e completamento degli interventi di investimento previsti dal piano straordinario di cui all'art. 9, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011). Modificazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di € 2.169.011,04 (UPB 1.4.2.20 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo economico).

Art. 10.

Finanziamento di un piano pluriennale di interventi per la realizzazione di opere di protezione da colate di detrito, frane e inondazioni

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali), già determinata in € 5.000.000 per l'anno 2013 dall'allegato A alla legge regionale n. 31/2012, è incrementata di 700.000 euro. L'autorizzazione complessiva del piano determinata in € 36.400.000 dalla legge regionale n. 30/2011 è rideterminata in € 37.100.000 (UPB 1.4.2.23 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per l'assetto e la tutela del territorio - parz.).

Art. 11.

Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia

1. L'autorizzazione di spesa, per l'anno 2013, per il bonus energia a sostegno delle famiglie a basso reddito di cui all'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), determinata in € 1.500.000 dall'art. 3 della legge regionale n. 31/2012, è rideterminata per lo stesso anno in € 2.070.000 (UPB 1.4.4.10 Trasferimenti correnti per altri interventi di finanza locale - parz.).

2. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 31/2012 è abrogato.

3. La Regione assicura, per l'anno 2012, il finanziamento delle domande già pervenute per il bonus energia di cui all'art. 6 della legge regionale n. 1/2009. L'autorizzazione di spesa già rideterminata in € 2.000.727,29 dall'art. 2, comma 6, della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative), è incrementata di 70.000 euro (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

Art. 12.

Contributi a favore delle forme associative per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Anno 2013

1. Le disposizioni di cui all'art. 6-bis della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), continuano a trovare applicazione, per l'anno 2013, limitatamente agli enti locali che hanno costituito forme associative per le funzioni di polizia locale nel quinquennio 2008/2012 e che non hanno beneficiato dei contributi di cui all'art. 6-bis della legge regionale n. 11/2005 per l'intero quinquennio di riferimento.

2. L'autorizzazione di spesa per l'anno 2013 è determinata in € 76.591,76 (UPB 1.4.2.13 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore dell'ordine pubblico e sicurezza del territorio - parz.).



Art. 13.

Recupero del maggior gettito dell'imposta municipale propria

1. I Comuni, in relazione a quanto stabilito dall'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, trasferiscono alla Regione gli importi dovuti e accantonati a titolo di maggior gettito dell'imposta municipale propria, anche al fine di assicurare il riversamento dei relativi importi ai Comuni che hanno contabilizzato un minor gettito.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, sono stabiliti i criteri di trasferimento e le modalità di regolazione contabile degli importi di cui al comma 1.

Art. 14.

Modificazione alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), è sostituito dal seguente:

«3. Le opere sono realizzate dal Comune di Aosta o dalla Regione. In quest'ultimo caso, il Comune, prima dell'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, provvede ad assicurare alla Regione la copertura della spesa e concorda le modalità di trasferimento dei finanziamenti necessari. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad iscrivere e ad accertare nelle contabilità speciali dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale l'intera somma necessaria alla realizzazione dell'opera, oggetto di trasferimento da parte del Comune, e ad apportare le conseguenti variazioni nello stato di previsione delle spese.»

Art. 15.

Finanziamento del Piano straordinario di interventi di natura agricolo-forestale

1. Per la realizzazione di interventi straordinari diretti a favorire l'occupazione di lavoratrici di età superiore a quarantacinque anni e di lavoratori di età superiore a cinquanta anni che, per limitazioni fisiche o per problematiche socio-familiari, siano svantaggiati nell'inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito dei cantieri agricolo-forestali di cui alle leggi regionali 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), e 1° dicembre 1992, n. 67 (Interventi in materia di sistemazioni idraulico-forestali e difesa del suolo), è autorizzata, per l'anno 2013, una spesa di € 2.400.000 (UPB 1.2.1.12 - 1.2.3.10 - 1.2.3.11 - 1.10.1.10 - 1.14.2.10 - 1.14.5.10 - 1.14.5.20 - 1.14.6.20).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede:

a) per € 2.000.000, a valere sulle maggiori entrate di cui all'art. 33;

b) per € 400.000, mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.10.2.10 (Interventi per la tutela e la promozione della zootecnia).

3. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 2, lettera b), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), già autorizzato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 31/2012 in € 5.100.000 per il 2013 è incrementato di 310.000 euro (UPB 01.14.01.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), prorogata fino al 31 dicembre 2015 e rideterminata in anni euro 200.000 per il triennio 2013/2015 dall'art. 23, comma 2, della legge regionale n. 31/2012, è incrementata per l'anno 2013 di 90.000 euro (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'art. 57, comma 3, della legge regionale n. 30/2011.

Art. 17.

Interventi in materia di politica del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 31/2012, per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2013.

2. L'autorizzazione per il triennio 2013/2015 è complessivamente rideterminata in euro 17.986.500, annualmente così suddivisa:

anno 2013 € 6.269.900;

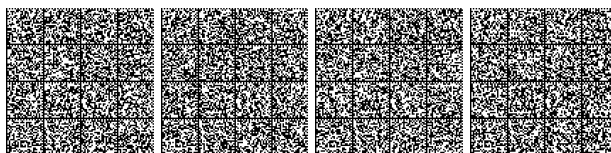
anno 2014 € 5.858.300;

anno 2015 € 5.858.300;

(UPB 1.11.8.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale;

UPB 1.11.8.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro — parte corrente;

UPB 1.11.8.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).



Art. 18.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

1. La quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'art. 17, comma 3, lettera a), della legge regionale n. 31/2012 in € 1.330.910 per il triennio 2013/2015, interamente assegnata alla competenza 2013, è rideterminata per il triennio in € 1.684.752 e interamente assegnata alla competenza 2013 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007-2013 parz.).

2. La spesa complessiva a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, già determinata dall'art. 17, comma 3, lettera b), della legge regionale n. 31/2012 in € 9.498.021 per il triennio 2013/2015, di cui assegnati alla competenza 2013 € 3.721.370, è rideterminata per il triennio in € 11.898.021, di cui assegnati alla competenza 2013 € 6.121.370 (UPB 01.11.9.20 Programma competitività regionale 2007 - 2013 parz.).

3. La quota a carico della Regione per l'attuazione degli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) relativa al periodo 2007/2015, già determinata dall'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 31/2012 in € 35.869.443, è rideterminata in € 36.969.443, di cui € 3.393.323 quale quota aggiuntiva di risorse regionali per l'anno 2013 (UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007-2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, degli interventi definiti nell'ambito dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, già determinata dall'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 31/2012 in € 3.177.131 per il triennio 2013/2015, di cui € 1.137.131 per l'anno 2013, è rideterminata per il triennio in € 3.184.669, di cui € 1.144.669 per l'anno 2013 (UPB 01.11.09.21 Programmi di cooperazione territoriale 2007-2013 - parz.).

Art. 19.

Fondo vincolato BIM

1. Le risorse accantonate nel fondo vincolato costituito ai sensi dell'art. 8, comma 9, della legge regionale n. 31/2012 sono riversate dal BIM alla Regione per essere destinate al finanziamento di interventi in materia assistenziale e sanitaria. Il BIM provvede inoltre a riversare alla Regione le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 137, della legge n. 228/2012.

Art. 20.

Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1986, n. 46

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), è inserito il seguente:

«2-bis. Gli strumenti didattici sono assegnati in uso agli alunni delle scuole di cui al comma 1 e restano in proprietà dell'Amministrazione regionale, con il conseguente obbligo di restituzione dei medesimi al termine dell'anno scolastico o del periodo di adozione.»

2. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 46/1986, le parole: «le modalità per l'acquisto degli strumenti didattici» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di acquisto e di restituzione degli strumenti didattici».

Art. 21.

Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

1. All'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), dopo le parole: «Per i Comuni» sono aggiunte le seguenti: «con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.»

2. L'art. 3 della legge regionale n. 81/1987 è sostituito dal seguente:

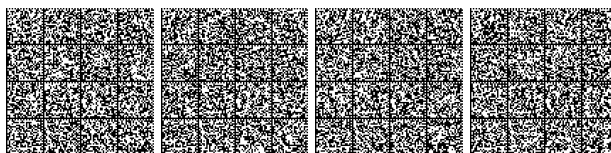
«Art. 3.

Oggetto sociale

1. L'INVA S.p.a. ha come oggetto sociale:

a) la realizzazione e la gestione del sistema informativo dei soci; tale attività è esercitata, per la Regione, nell'ambito del piano pluriennale e secondo le indicazioni previste nel piano operativo annuale di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 12 luglio 1996, n. 16 (Programmazione, organizzazione e gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), già modificata dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 32. Abrogazione di norme), e, per gli altri soci, nell'ambito della rispettiva programmazione di settore anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale;

b) lo svolgimento delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), in favore dei soggetti individuati dall'art. 2 che hanno acquisito la qualità di soci azionisti dell'INVA S.p.a.»



Art. 22.

Modificazione alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12

1. Il comma 10 dell'art. 13 della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

«10. L'alienazione dei reliquati stradali e dei reliquati idrici avviene, salvo che a ciò ostino ragioni di interesse pubblico, a favore dei confinanti, con vendita a trattativa privata, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di viabilità e di risorse idriche, e previa perizia di stima redatta secondo le modalità di cui all'art. 18. Qualora l'alienazione con i confinanti dei predetti beni non vada a buon fine, si provvede con vendita a trattativa privata a favore di soggetti terzi interessati preceduta da idonei avvisi pubblici. I reliquati stradali e idrici non sono ricompresi nell'elenco di cui al comma 1.»

Art. 23.

*Modificazioni alla legge regionale
10 dicembre 2010, n. 40*

1. Dopo la lettera *h*) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale n. 40/2010 sono aggiunte le seguenti:

«*h-bis*) realizzazione di una scuola prefabbricata definitiva in località Clapeyas-Fleuran in Comune di Isogne e riqualificazione del plesso scolastico esistente di proprietà regionale;

h-ter) realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza dei locali del liceo scientifico e linguistico denominato "E. Bérard", in Comune di Aosta.»

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono autorizzati nella misura massima dei risparmi conseguenti alla rimodulazione degli interventi di cui all'art. 40, comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), della legge regionale n. 40/2010.

Art. 24.

Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2012, n. 20

1. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario), è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione abbia approvato lo studio preliminare della ricomposizione fondiaria, il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta regionale, sulla base dei criteri definiti con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento, tenuto conto dell'interesse generale alla prosecuzione del riordino fondiario, autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dall'elaborazione della progettazione preliminare delle opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 8. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma

non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario approvato con deliberazione della Giunta che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.»

2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge le opere di miglioramento fondiario siano già state avviate o concluse, il Consorzio formula apposita istanza di completamento del riordino fondiario, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla quale deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere già realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario. La Giunta regionale, sulla base dei criteri fissati con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della data di avvio delle opere e dello stato di avanzamento delle stesse, approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del procedimento di riordino fondiario ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario di cui all'art. 10. Le domande istruite positivamente nell'anno di competenza ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 66, comma 1, lettera *a*), della legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario e, ai sensi dell'art. 66, comma 2, della medesima legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.»



3. Il comma 5 dell'art. 19 della legge regionale n. 20/2012 è sostituito dal seguente:

«5. Nei casi di cui al comma 4, qualora siano già state avviate o concluse opere relative a singoli lotti funzionali al riordino fondiario, la Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dell'interesse generale al completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, individua i casi nei quali il Consorzio può formulare apposita istanza di completamento del riordino fondiario, limitatamente ai lotti in corso di realizzazione o già ultimati, da trasmettere alla struttura competente entro quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. All'istanza deve essere allegata una relazione descrittiva delle opere realizzate e da realizzare e degli adempimenti necessari per la conclusione del procedimento di riordino fondiario relativo ai lotti interessati, ivi compresa l'eventuale attività di ricomposizione fondiaria per la quale si applica l'art. 52 della legge regionale n. 32/2007. La Giunta regionale approva le istanze ritenute meritevoli di accoglimento autorizzando la prosecuzione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati, ai sensi della presente legge a partire dal deposito del piano di riordino fondiario ai sensi dell'art. 10. Le istanze istruite positivamente nell'anno di competenza, ma non agevolate per carenza di fondi sono ripresentate d'ufficio nell'anno successivo e finanziate compatibilmente con le risorse disponibili. Con il provvedimento di approvazione, la Giunta regionale dà mandato al dirigente competente di concedere gli aiuti, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale n. 32/2007, per le attività di ricomposizione fondiaria, dell'art. 66, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 32/2007, per il finanziamento delle attività progettuali, anche eventualmente già svolte, purché funzionali alla conclusione del riordino fondiario, limitatamente ai lotti interessati e dell'art. 66, comma 2, della legge regionale n. 32/2007, per i trasferimenti dei diritti reali. L'importo del finanziamento delle attività progettuali è determinato in applicazione di un tariffario, approvato con deliberazione della Giunta, che preveda il rimborso dei costi riferiti alle sole attività documentabili, nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa e sulla base di criteri oggettivi riferiti in particolare alla superficie, al numero di particelle del comprensorio oggetto del riordino e al numero dei proprietari coinvolti e che trova applicazione anche alle prestazioni eventualmente già svolte, ferma restando la non ripetibilità delle somme già erogate.»

Art. 25.

Modificazione alla legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 25 febbraio 2013, n. 5 (Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale)), dopo le parole: «5,» sono inserite le seguenti: «commi 1, 2 e 4,».

Art. 26.

Modificazione alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1

1. Dopo il comma 7 dell'art. 8 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), è aggiunto il seguente:

«7-bis. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non raggiungibili con strade destinate alla circolazione di veicoli a motore non si applicano le disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.»

Art. 27.

Modificazioni alla legge regionale n. 31/2012

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 31/2012 è sostituita dalla seguente:

«a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) e al capo II (Provvidenze per il turismo);».

2. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 31/2012, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Agli effetti del presente comma, non costituisce incremento della dotazione organica il passaggio di categoria o posizione del personale dipendente appartenente agli organici del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, conseguente a procedure concorsuali interamente riservate al personale interno ai sensi della normativa regionale vigente.»

Art. 28.

Gestione comunale associata delle procedure di gara

1. Nei Comuni valdostani l'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente al 31 dicembre 2013.

2. Dall'obbligo di cui all'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 sono escluse le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000.

3. In luogo delle unioni e degli accordi consortili di cui all'articolo 33, comma 3bis, del d.lgs. 163/2006, i Comuni possono avvalersi delle forme collaborative di cui al titolo I della parte IV della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), o di società a totale partecipazione pubblica che svolgono le funzioni di centrali di committenza in ambito regionale.



Art. 29.

Intervento straordinario in favore della Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la gestione della Biblioteca diocesana.

1. Per l'anno 2013, la Giunta regionale, con le modalità stabilite con propria deliberazione, è autorizzata a intervenire a sostegno delle attività di conservazione e gestione della Biblioteca diocesana di Aosta, in considerazione dell'importanza storica e culturale del patrimonio ivi conservato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di € 20.000 per il 2013 (UPB 1.7.1.13 Altri interventi di carattere culturale). Al finanziamento del predetto onere si provvede mediante l'utilizzo per pari importo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il triennio 2013/2015 nell'UPB 1.7.1.10 (Organizzazione e partecipazione a mostre o manifestazioni).

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

Associazioni culturali valdostane. Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79

1. All'elenco di cui all'allegato A alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 (Contributi alle associazioni culturali valdostane), dopo il n. 10-ter) è aggiunto il seguente: «10-quater) Centre d'études Abbé Trèves».

Art. 31.

Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative regionali vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house regionali sono comunque tenute a trasmettere i seguenti documenti strategici:

a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma operativo strategico triennale, che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;

b) entro il 31 ottobre di ciascun anno, la bozza di programma esecutivo annuale, nel quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per l'anno stesso nel programma operativo strategico triennale;

c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di esercizio della governance sulle società in house, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, definisce con propria deliberazione i contenuti dei programmi e della relazione di cui al comma 1 e approva, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma operativo strategico triennale e il programma esecutivo annuale.

Art. 32.

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale n. 31/2012, sono modificate, per il triennio 2013/2015, nella misura indicata nell'allegato B.

Capo IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE
PER IL TRIENNIO 2013/2015. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

a) UPB 0.00.00.00 «Avanzo di amministrazione» – anno 2013 € 84.263.597,65;

b) UPB 1.03.03.80 «Restituzioni, recuperi, rimborsi e concorsi vari» – anno 2013 € 15.780.417,00.

Art. 34.

Iscrizione di fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata

1. I fondi derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a € 34.859.524,17 quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato C.

2. I fondi di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale n. 30/2009, ammontano a complessivi € 31.312.302,56 quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato C.

3. I fondi di cui al comma 1 da attribuire con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2013 ammontano ad € 3.547.221,61, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato C.

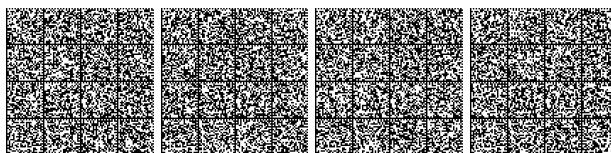
Art. 35.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2013/2015 sono apportate le seguenti variazioni per l'anno 2013, ad esclusione di quelle già effettuate con atto amministrativo di cui alla colonna B dell'allegato C:

a) in aumento di € 80.231.712,09 (comprensive dei fondi di cui all'art. 34, comma 3) come indicato analiticamente nell'allegato D;

b) in diminuzione di € 11.500.000 (UPB 1.16.2.10 Fondo globale di parte corrente).



Art. 36.

Riepilogo della situazione finanziaria e dimostrazione della copertura del maggior onere

1. Il quadro delle variazioni e la dimostrazione della copertura del maggior onere di € 100.044.014,65 per l'anno 2013 derivanti dalla presente legge è evidenziato nel modo seguente:

VARIAZIONI PARTE ENTRATA

In aumento (art. 33, comma 1)	anno 2013	€ 100.044.014,65
Totale variazioni entrata	anno 2013	€ 100.044.014,65

VARIAZIONI PARTE SPESA

Con atto amministrativo derivanti da assegnazioni statali, comunitarie, da spese vincolate o legate ad altre entrate a destinazione vincolata (art. 34, c. 2)	anno 2013	€ 31.312.302,56
In aumento (art. 35, c. 1, lett. a))	anno 2013	€ 80.231.712,09
In diminuzione (art. 35, c. 1, lett. b))	anno 2013	€ 11.500.000,00
Totale variazioni spesa	anno 2013	€ 100.044.014,65

Art. 37.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

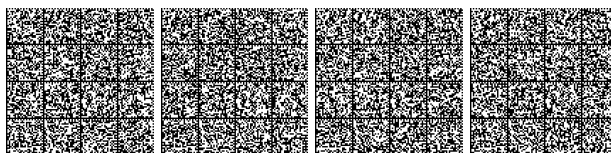
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 aprile 2013

ROLLANDIN

(*Omissis*).

13R00259



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2013, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I - della Regione Liguria n. 1 del 6 febbraio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia)

1. Le lettere *b)*, *c)* ed *f)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogate ed è inserita la seguente:

«*f-bis*) la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi;».

2. Alla lettera *g)* del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «delle costruzioni» sono soppresse e dopo le parole: «ecologico-ambientali» sono aggiunte le seguenti: «da osservare negli interventi edilizi con previsione dell'obbligo, nel caso di interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia di edifici privati a destinazione non residenziale aventi superficie utile superiore a 500 metri quadrati, di installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, nel rispetto dei termini ed in conformità alle disposizioni della normativa statale e regionale vigente in materia».

Art. 2.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo il comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«*2-bis*. Lo SUE costituisce l'unico punto di accesso e di risposta diretta per i soggetti interessati in relazione a tutti gli adempimenti amministrativi riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi ed i relativi atti abilitativi.».

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le

parole: «24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)».

3. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Lo SUE provvede in particolare:

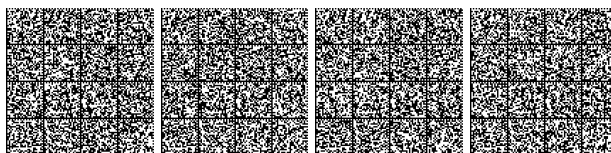
a) alla ricezione della domanda di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività (DIA), della SCIA, della dichiarazione di inizio e fine lavori e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia nonché all'acquisizione d'ufficio dei documenti, delle informazioni, dei dati, compresi quelli catastali e di regolarità contributiva, che siano in possesso di pubbliche amministrazioni;

b) all'adozione, in via esclusiva, nelle materie di cui alla lettera *a)*, di ogni comunicazione inerente le vicende amministrative riguardanti gli interventi urbanistico-edilizi, ivi compresi i provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure di legge, sullo stato del relativo *iter* e su qualsiasi altro elemento utile disponibile;

c) all'acquisizione all'interno dell'amministrazione comunale e dalle altre amministrazioni esterne competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, degli atti di intesa, di assenso, di nulla osta, dei pareri o atti comunque denominati, ivi compresi quelli in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o di tutela della salute e della pubblica incolumità, necessari per lo svolgimento dell'attività edilizia;

d) al rilascio del permesso di costruire, del certificato di agibilità nonché delle certificazioni attestanti la disciplina urbanistico-edilizia e le valutazioni preventive di cui all'art. 35 nonché degli altri provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico, edilizio e di qualsiasi altro tipo di atto comunque rilevante ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;

e) alla cura dei rapporti tra l'Amministrazione comunale, il privato istante e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della domanda o di DIA o di SCIA, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della normativa tecnica per l'edilizia di cui al d.p.r. n. 380/2001, Parte II, e successive modificazioni ed integrazioni.».



4. I commi 5 e 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente:

«5. La Regione, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sei mesi dalla realizzazione della banca dati di cui all'art. 6 della legge regionale n. 10/2012, emana linee guida ed indirizzi per assicurare l'efficace e l'uniforme svolgimento da parte dello SUE dei relativi compiti. Con tale provvedimento sono individuati i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e di rilascio del certificato di agibilità, con specificazione dei relativi atti ed elaborati da allegare a corredo.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni» sono inserite le seguenti: «o comunque comportanti il passaggio a funzioni che richiedano la corresponsione di oneri di urbanizzazione maggiori».

2. La lettera *l*) del comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

3. Dopo la lettera *m*) del comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la seguente:

«*m-bis*) la realizzazione di impianti di teleradiocomunicazioni per radioamatori per il cui esercizio sia stata rilasciata la concessione prevista dalla vigente normativa nazionale nonché per il Ministero degli interni, le Forze Armate, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, gli Enti di pubblica assistenza e di emergenza sanitaria;».

4. Al comma 2 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove richiesto in base al tipo di intervento dalla vigente normativa in materia» sono sostituite dalle seguenti: «dei dati identificativi dell'impresa alla quale l'interessato intende affidare la realizzazione dei lavori» e le parole: «e comunque in assenza del DURC ove prescritto» sono soppresse.

5. Alla fine del comma 3 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli interventi di cui al comma 1, lettera *m-bis*), la SCIA contiene i dati relativi all'impianto (frequenza, potenza irradiata dall'antenna e localizzazione) ed è inviata dai soggetti interessati al Comune, nonché all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) contestualmente all'attivazione dell'impianto.».

6. I commi 5, 6 e 7 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 21-ter della legge regionale n. 16/2008

1. Dopo l'art. 21-bis della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (*Procedure per gli interventi urbanistico-edilizi aventi ad oggetto impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*). — 1. Per gli interventi urbanistico-edilizi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati 1 e 2 si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) secondo le modalità e la modulistica previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le relative disposizioni in materia di controlli e di sanzioni.

2. Per gli interventi relativi all'installazione degli impianti di cui all'allegato 1, numeri 8 e 9, e di cui all'allegato 2 all'ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati criteri e linee guida per la realizzazione dei suddetti impianti nonché emanate specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.

4. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale. Nelle zone e sugli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, l'installazione degli impianti di cui all'allegato 1 è soggetta all'autorizzazione paesistico-ambientale di cui all'art. 146 di tale decreto, da rilasciarsi da parte del comune, qualora l'intervento interessi immobili vincolati come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del citato decreto nonché immobili vincolati ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto ricadenti in aree ricomprese nel regime di Conservazione dell'assetto insediativo del PTCP. Negli altri casi non è richiesta l'autorizzazione paesistico-ambientale qualora l'intervento non alteri l'aspetto esteriore degli edifici in quanto realizzato con le tipologie e le modalità costruttive definite da apposita intesa fra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali.



5. Nei casi in cui gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'allegato 2 da realizzare mediante PAS sia soggetta a procedura di VIA o di verifica-screening, la dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n.28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni deve essere corredata dalla relativa pronuncia regionale che è comprensiva della valutazione di incidenza naturalistico-ambientale, dell'autorizzazione paesistico-ambientale da rilasciarsi da parte della Regione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'eventuale deroga al vigente PTCP».

Art. 5.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 16/2008

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata.

2. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «purché risultino» è inserita la seguente: «alternativamente».

3. Il comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 6.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 7.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2008 e successive midifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è soppresso.

Art. 8.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «La realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di realizzazione e modifica» e le parole: «è soggetta» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti».

2. Al comma 9 dell'art. 28 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «in materia di VIA» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 9.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettera *l*) e all'art. 23, comma 1, lettera *d*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 21-ter».

2. Al comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «in materia di VIA» sono inserite le seguenti: «e dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 10.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dagli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio» sono sostituite dalle seguenti: «dai prescritti elaborati progettuali, nonché dai dati identificativi dell'impresa cui si intendono affidare i lavori ove già disponibili».

2. Al comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «accompagnata da» sono inserite le seguenti: «relazione del progettista abilitato che asseveri».

3. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «relazione del progettista abilitato sulla conformità » sono sostituite dalle seguenti: «la conformità».

4. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

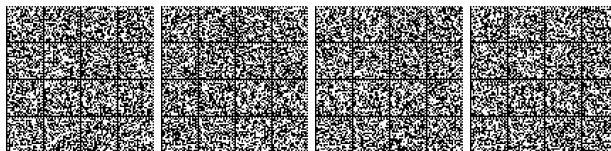
«b)la conformità alle norme igienico-sanitarie, di efficienza energetica, antisismiche e di sicurezza, antincendio nel caso in cui tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali nonché a tutte le altre disposizioni aventi incidenza sull'attività edilizia.».

5. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «sportello unico» sono sostituite dalla seguente: «SUE».

6. Dopo il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Il responsabile dello SUE acquisisce direttamente, o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti, comunque denominati, prescritti ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio, tra i quali, in particolare:

a) il parere dell'ASL e il parere dei vigili del fuoco in ordine al rispetto della normativa antincendio, nel caso in cui non possano essere sostituiti dalla dichiarazione del progettista di cui al comma 2;



b) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della Provincia, per le costruzioni in zone sismiche, ai sensi della vigente normativa in materia;

c) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari ai sensi della vigente normativa in materia;

d) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi della vigente normativa in materia;

e) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione;

f) gli atti di assenso, nulla osta o pareri, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati come beni culturali o paesaggistici ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) gli atti di assenso, nulla osta o pareri dell'autorità competente in materia di assetto idraulico e di vincolo idrogeologico;

h) gli atti di assenso, nulla osta o pareri in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;

i) il nulla osta delle autorità competenti in materia di parchi e di aree naturali protette.».

7. Il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso in cui il permesso di costruire non richieda il rilascio di atti, comunque denominati, di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l'istruttoria, acquisisce i prescritti pareri ed atti, comunque denominati, di competenza comunale, anche tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una relazione contenente la valutazione sull'assentibilità dell'intervento sotto i vari profili. Entro trenta giorni dalla formulazione della proposta di provvedimento il responsabile dello SUE rilascia il permesso di costruire e lo comunica all'interessato.».

8. Dopo il comma 5 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«5-bis. In caso di intervento su immobile sottoposto a vincolo paesaggistico la cui tutela compete alla stessa Amministrazione comunale, nel termine di sessanta giorni di cui al comma 5 è acquisito il parere della Commissione locale per il paesaggio, nonché il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove entro il ridetto termine non sia reso il parere della Soprintendenza ovvero il parere reso contenga un dissenso non fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello SUE indice apposita conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della citata legge n. 241/1990 e successi-

ve modificazioni ed integrazioni per la conclusione del procedimento sotto il profilo paesaggistico ed edilizio. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento.».

9. Al comma 9 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «comma 5» sono inserite le seguenti: «, ultimo periodo,», le parole: «fatti salvi i casi» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei casi» e le parole: «di cui ai commi seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 5-bis o 11».

10. Al comma 10 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: «sportello» è sostituita dalla seguente: «SUE» e l'ultimo periodo è soppresso.

11. Il comma 11 dell'art. 31 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«11. Qualora l'intervento richieda il rilascio di intese, concerti, nulla osta, assensi, pareri o atti, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e tali atti non siano stati rilasciati entro il termine di sessanta giorni di cui al comma 5 o qualora sia intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate entro il ridetto termine, sempreché tale dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento, il responsabile dello SUE indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisizione di tutti gli atti necessari. La conferenza si conclude mediante adozione della determinazione motivata di cui all'art. 14 ter, comma 6-bis, della citata legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, assunta sulla base delle posizioni prevalenti espresse in tale sede, fatto salvo quanto previsto all'art. 14 quater, comma 3, della citata legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. La determinazione motivata di positiva conclusione del procedimento della conferenza di servizi, da assumere nei termini di cui ai citati articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni equivale, ad ogni effetto, ai titoli abilitativi per la realizzazione dell'intervento.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale n. 16/2008

1. Il comma 4 dell'art. 34 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«4. Prima dell'inizio dei lavori il committente o il responsabile deve trasmettere al Comune i dati identificativi dell'impresa a cui si intendono affidare i lavori ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ove tali dati non siano già stati indicati al momento di presentazione dell'istanza di permesso di costruire.».



Art. 12.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 2 dell'art. 35 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale» sono sostituite dalle seguenti: «dal responsabile dello SUE».

2. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Il regolamento edilizio può prevedere i casi in cui» sono soppresse, dopo le parole: «facoltà di richiedere» sono inserite le seguenti: «allo SUE», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La valutazione preventiva è effettuata mediante parere da rendere entro il termine massimo di quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.» e al terzo periodo le parole: «in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alle risultanze del parere».

Art. 13.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale n. 16/2008

1. Al comma 1 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «presentato con» sono inserite le seguenti: «SCIA o».

2. Il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«2. Il certificato di agibilità deve essere richiesto allo SUE, entro centottanta giorni dalla ultimazione dei lavori dal titolare del permesso di costruire o entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori o dalla data dell'avvenuto cambio d'uso, dal soggetto che ha presentato la SCIA o la DIA obbligatoria o la DIA alternativa al permesso di costruire, ovvero dai loro successori o aventi causa, per i seguenti interventi:

- a) di nuova costruzione di cui all'art. 15;
- b) di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10;
- c) di sostituzione edilizia di cui all'art. 14;

d) sugli edifici esistenti ove i lavori possano influire sui requisiti di cui al comma 1.».

3. Il comma 3 dell'art. 37 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 14.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 16/2008

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, con esclusione dei casi di interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), i) e l), nei quali la sanzione pecuniaria sopraindicata è ridotta di un terzo e comunque non può essere inferiore a euro 516,00» sono soppresse.

2. Al secondo periodo del comma 1 dell'art. 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «lettera b)», sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), g), m) ed n),».

3. Dopo il primo periodo del comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Nel caso di interventi di cui all'art. 21-bis, comma 1, lettere a), b), c), g), m) ed n) si applica la sanzione pecuniaria pari a euro 1033,00 senza ricorrere alla valutazione dell'Agenzia del Territorio e il responsabile dello SUE si pronuncia sull'istanza entro trenta giorni, decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio assenso.».

4. Il comma 8 dell'art. 43 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 15.

Modifica all'art. 49 della legge regionale n. 16/2008

1. Il comma 5 dell'art. 49 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 16.

Modifiche all'allegato 1 alla legge regionale n. 16/2008

1. La rubrica dell'allegato 1 alla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «Allegato 1 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a comunicazione di inizio dei lavori (art. 21-ter)».

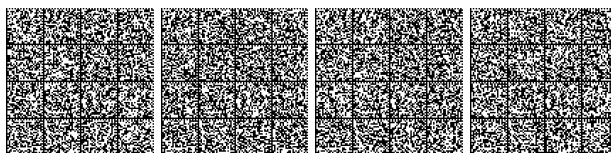
2. I punti 2) e 3) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dai seguenti:

«2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;

3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968;».

3. Il punto 4) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.

4. Al punto 5) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di cui ai punti 1), 2), 3), 4)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai punti 1) e 3)».



Art. 17.

Modifiche all'allegato 2 alla legge regionale n. 16/2008

1. La rubrica dell'allegato 2 alla legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituita dalla seguente: «Allegato 2 - Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a PAS (art. 21-ter)».

Art. 18.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico).

1. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «ivi comprese le potestà di controllo e sanzionatorie» sono inserite le seguenti: «avvalendosi dello SUE per gli aspetti di natura urbanistico-edilizia e paesaggistico-territoriale».

Art. 19.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 10/2012

1. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012, le parole: «e dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) a norma della vigente legislazione statale in materia» sono sostituite dalle seguenti: «e dai dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori».

2. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012, le parole: «g), h) numeri 2, 3, 5, 6, 7,» sono soppresse.

3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012, è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli interventi inerenti linee ed impianti elettrici di cui alla lettera g) dell'Allegato 1 la SCIA è corredata da una relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza e, in caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale, la relativa autorizzazione è rilasciata dal Comune.».

4. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Per gli interventi inerenti impianti di teleradio-comunicazione di cui all'Allegato 1, lettera i), la SCIA è inviata allo SUAP dai gestori secondo la modulistica prevista dalla vigente legislazione statale in materia. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 1, 4 e 5 l'efficacia della SCIA si perfeziona decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, previa acquisizione del parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL) sulla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti a livello nazionale in applicazione dell'art. 87, comma 4,

e dell'art. 87-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente agli interventi di cui all'Allegato 1, lettera i), numeri 2 e 3, l'efficacia della SCIA decorre dalla data di sua presentazione e il gestore è tenuto ad effettuare mera comunicazione all'ARPAL contestualmente all'attivazione dell'impianto. Per l'installazione degli impianti di cui all'Allegato 1, lettera i), numero 2, che non comportino esecuzione di opere edilizie trova applicazione l'art. 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».

5. Al comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «alle lettere i)» sono inserite le seguenti: «, numeri 1, 4 e 5,».

6. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 è abrogato.

Art. 20.

Inserimento dell'art. 7-bis della legge regionale n. 10/2012

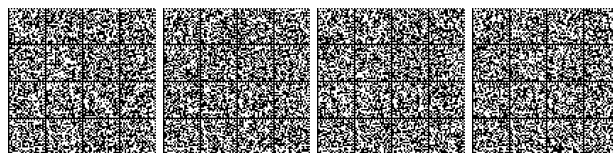
1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 10/2012 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili). -

1. Per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di cui all'Allegato 1, lettera h), e all'allegato 2, lettera g), si applicano, rispettivamente, le procedure della comunicazione e della procedura abilitativa semplificata (PAS) e le relative disposizioni in materia di controlli e di sanzioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per gli interventi relativi all'installazione degli impianti di cui all'Allegato 1, lettera h), numeri 7 e 8, e di cui all'Allegato 2, lettera g), all'ultimazione dei lavori deve essere redatto certificato di collaudo da parte di tecnico abilitato che attesti la conformità dell'opera al progetto e/o la rispondenza alle normative di sicurezza, igienico-sanitarie e in materia di risparmio energetico.

3. La realizzazione degli impianti di cui al comma 1 è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale, fatto salvo il rispetto delle limitazioni previste nella vigente disciplina urbanistico-edilizia e delle indicazioni contenute nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21-ter, comma 3, della legge regionale n. 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.



4. La Giunta regionale può emanare specifiche disposizioni di ulteriore semplificazione relative agli interventi di cui al comma 1 nel rispetto delle vigenti disposizioni statali.»

Art. 21.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 10/2012

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2012 è sostituito dal seguente:

«2. La DIA obbligatoria per la realizzazione di linee ed impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica di cui all'Allegato 2, lettera f), è corredata da relazione tecnica redatta dal gestore di rete che specifichi le opere da compiersi ed asseveri la loro conformità ai piani territoriali di livello sovracomunale e agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati e ai regolamenti edilizi vigenti nonché il rispetto delle norme tecniche e di sicurezza. Nel caso di impianti aventi tensione nominale superiore a 1000 volt lo SUAP provvede a dare comunicazione della DIA presentata all'amministrazione provinciale e acquisisce le valutazioni tecniche dell'ARPAL in materia di esposizione ai campi elettromagnetici.»

2. I commi 3 e 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2012 sono abrogati.

3. Al comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2012, le parole: «di SCIA e» e «di cui alla lettera h) dell'Allegato 1 e» sono soppresse.

Art. 22.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 10/2012

1. Alla rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012, le parole: «di conferenza di servizi» sono soppresse.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012, dopo la parola: «installazione» sono inserite le seguenti: «o modificazioni».

3. Al termine della lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012, è inserito il seguente periodo: «La relativa istanza è presentata in conformità alla modulistica contenuta nella vigente legislazione statale in materia. In caso di interventi che interessino aree od immobili soggetti a vincolo paesistico-ambientale la relativa autorizzazione è rilasciata sempre dal Comune.»

4. Dopo il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1 ove gli interventi oggetto dell'istanza allo SUAP non comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni ovvero tali atti siano già prodotti dall'interessato a corredo dell'istanza, il responsabile dello SUAP verifica la completezza della documentazione ricevuta entro trenta giorni, richiedendo l'eventuale documentazione integrativa, ed adotta il provvedimento conclusivo entro il termine di sessanta giorni dalla verifica della completezza o dal ricevimento della documentazione integrativa. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), l'istanza si intende accolta qualo-

ra entro il ridetto termine di sessanta giorni non sia stato adottato il provvedimento conclusivo.

1-ter. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), entro trenta giorni dall'installazione l'interessato è tenuto ad inviare al Comune e ad ARPAL i dati concernenti la misurazione di intensità del campo elettromagnetico per le verifiche di congruità dei livelli di esposizione effettivi rispetto a quelli dichiarati, da effettuarsi a cura dell'ARPAL entro i successivi trenta giorni.»

5. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di interventi che comportino la necessità di acquisire intese, nulla osta, pareri, autorizzazioni od assensi di diverse pubbliche amministrazioni e i relativi progetti siano conformi agli atti di pianificazione territoriale ed agli strumenti urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia, il responsabile dello SUAP è tenuto a:

a) inserire nel sito web istituzionale dello SUAP e del Comune interessato l'istanza presentata;

b) indire entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza la conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, da concludersi nel termine di novanta giorni dalla relativa indizione, salva la possibilità di richiedere, per una sola volta, entro il termine di quindici giorni dalla data di svolgimento della conferenza referente, l'integrazione degli atti necessari ai fini dell'istruttoria, con conseguente sospensione di tale termine.»

6. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «Lo SUAP,» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3,».

7. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «in seduta referente» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui al comma 3».

Art. 23.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 10/2012

1. Alla rubrica dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «di cui agli articoli 7, 9 e 10» sono aggiunte le seguenti: «e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas e di altri servizi di rete».

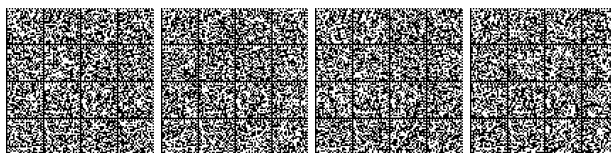
2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 10/2012, è aggiunto il seguente:

«1-bis. La realizzazione degli impianti per la connessione ai servizi di rete dell'energia elettrica, delle comunicazioni e del gas è ammessa in tutte le zone urbanistiche del territorio comunale in quanto opere di urbanizzazione primaria.»

Art. 24.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 10/2012

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 10/2012, le parole: «per le medie strutture di vendita l'intervento di ampliamento deve comunque prevedere la demolizione e ricostruzione dell'intera struttura esistente;» sono soppresse.



Art. 25.

Inserimento dell'art. 12-bis della legge regionale n. 10/2012

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 10/2012, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Certificato di agibilità e di collaudo finale*). - 1. Fermo restando l'obbligo di acquisizione del certificato di agibilità nei casi previsti dall'art. 37, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli interventi urbanistico-edilizi soggetti a SCIA o a DIA obbligatoria a norma della presente legge si applicano le disposizioni relative all'ultimazione dei lavori ed al certificato di collaudo finale stabilite all'art. 26, comma 10, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Lo SUAP effettua il controllo dell'effettiva rispondenza delle opere oggetto del certificato di collaudo entro il termine perentorio di sessanta giorni dal suo ricevimento, decorso il quale il certificato di collaudo si intende validato. Nel caso in cui dal certificato di collaudo non risulti la conformità dell'opera al progetto e/o la sua rispondenza alle normative, lo sportello unico per l'edilizia (SUE) entro il perentorio termine di trenta giorni dal ricevimento del certificato adotta i provvedimenti necessari per renderlo conforme, ivi comprese le sanzioni stabilite dalla legge, dandone contestuale comunicazione all'interessato.»

Art. 26.

Modifiche all'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012

1. Alla rubrica dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «lettere a), b),» è inserita la seguente: «c),», dopo le parole: «a SCIA» sono inserite le seguenti: «e a comunicazione di inizio lavori» e dopo le parole: «art. 7» sono aggiunte le seguenti: «e art. 7-bis».

2. La lettera e) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012 è sostituita dalla seguente:

«e) modifiche edilizie da realizzare all'interno degli edifici, nel rispetto della volumetria esistente o della superficie coperta e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari preesistenti;».

3. Alla lettera f) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012, le parole: «e portuali» sono sostituite dalle seguenti: «, portuali e lineari energetiche di trasporto e distribuzione».

4. La lettera h) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012 è sostituita dalla seguente :

«h) interventi per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 28/2011 e successive modificazioni ed integrazioni:

1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della copertura degli edifici o strutture esistenti, purché di superficie non superiore a quella della copertura stessa;

2) impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, anche con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze;

3) impianti solari termici, con caratteristiche diverse da quelle di cui al punto 1), da realizzare su edifici o altre strutture esistenti o loro pertinenze al di fuori della zona A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444/1968;

4) impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui al punto

2), realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per utilizzo nei medesimi edifici;

5) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;

6) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50 KWe (micro generazione);

7) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui al punto 6), da realizzare all'interno di edifici esistenti, purché non comportanti alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;

8) impianti idroelettrici e geotermoelettrici, aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, da realizzare in edifici esistenti, purché non comportanti realizzazione di nuove opere di presa, alterazione dei volumi o delle superfici, modifiche delle destinazioni d'uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici;».

5. La lettera i) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012 è sostituita dalla seguente:

«i) interventi relativi a impianti di teleradiocomunicazione consistenti in:

1) realizzazione di nuovi impianti con potenza massima in singola antenna superiore a 7 watt e non superiore a 20 watt;

2) realizzazione di nuovi impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima irradiata in singola antenna non superiore a 7 watt e superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, laddove comportanti opere edilizie;

3) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti implicanti esclusivamente riduzione della potenza o variazione della frequenza;

4) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti mediante inserimento di apparati con tecnologia UMTS e sue evoluzioni o altre tecnologie;



5) modificazioni di infrastrutture per impianti esistenti di cui al punto 1) mediante impiego di tecnologie diverse da quelle UMTS e sue evoluzioni comportanti variazioni di parametri radioelettrici diverse da quelle di cui al punto 3);».

6. Alla lettera *k*) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012, le parole: «, dell'energia elettrica» sono soppresse.

7. Dopo la lettera *l*) dell'allegato 1 alla legge regionale n. 10/2012, è inserita la seguente:

«*l-bis*) opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative ad impianti, edifici od attività;».

Art. 27.

Modifiche all'allegato 2 alla legge regionale n. 10/2012

1. Alla rubrica dell'allegato 2 alla legge regionale n. 10/2012, dopo le parole: «DIA obbligatoria» sono inserite le seguenti: «e a PAS» e le parole: «Art. 9» sono sostituite dalle seguenti: «Articoli 7-*bis* e 9».

2. Al numero 1 della lettera *g*) dell'allegato 2 alla legge regionale n. 10/2012, le parole: «collocati in aree al di fuori del lotto di pertinenza» sono soppresse.

3. La lettera *h*) dell'allegato 2 alla legge regionale n. 10/2012 è soppressa.

Art. 28.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati alla data di sua entrata in vigore, salva la facoltà dell'interessato di richiedere l'applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli.

2. Fino all'emanazione da parte della Regione delle linee guida ed indirizzi di cui all'art. 5, comma 6-*bis*, della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, i contenuti e le modalità di presentazione delle domande di permesso di costruire, di SCIA, di DIA e del certificato di agibilità e la specificazione dei relativi atti ed elaborati sono stabiliti nei regolamenti edilizi dei comuni.

La presente legge regionale n. sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 febbraio 2013

BURLANDO

(*Omissis*)

13R00306

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 4.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Parte I - della Regione Liguria n. 2 del 20 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2008, N. 1 (MISURE PER LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEGLI ALBERGHI E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISCIPLINA E ALLA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO-RICETTIVA NEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI)

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge regionale n. 1/2008

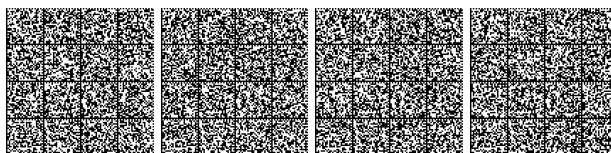
1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge si propone la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi attraverso lo sviluppo e il mantenimento dell'attività ricettiva, il suo miglioramento qualitativo e il mantenimento e/o l'incremento dei livelli occupazionali nel turismo. La legge intende, altresì, assicurare l'organica programmazione e disciplina della complessiva offerta turistico-ricettiva anche attraverso la pianificazione urbanistica comunale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 1/2008

1. Nella rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, dopo la parola: «alberghi» sono aggiunte le seguenti: «. Norme di salvaguardia».



2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di vigenza dell'elenco di cui al comma 1-ter, sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni previste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le relative aree asservite e di pertinenza:

a) classificati albergo ed in esercizio ai sensi della normativa in materia;

b) già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto d'interventi di trasformazione in una diversa destinazione d'uso;

c) in corso di realizzazione in forza di uno specifico titolo edilizio.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il vincolo di cui al comma 1 non si applica agli immobili e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli alberghi:

a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso dell'unità abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva stessa;

b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) già classificati albergo e per i quali l'attività alberghiera sia comunque cessata.

1-ter. I comuni effettuano il censimento degli alberghi assoggettati al vincolo di destinazione d'uso ad albergo di cui al comma 1 e approvano l'elenco degli immobili vincolati e delle relative aree asservite e di pertinenza.»

4. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«2. I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al comma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d'uso che si intende insediare:

a) oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell'immobile, a causa dell'esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;

b) collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell'attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa.»

5. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008, è inserito il seguente:

«2-bis. Il comune entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza, di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza, non risulti ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nella zona di piano regolatore generale (PRG) o nell'ambito di piano urbanistico comunale (PUC) contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non ricorrano neppure le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell'ambito contiguo il Comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di svincolo.»

6. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«3. Il comune, a seguito della positiva pronuncia di cui al comma 2-bis, provvede a:

a) aggiornare l'elenco di cui al comma 1-ter e pubblicarlo nel proprio sito web istituzionale;

b) comunicare alla Regione e alla Provincia l'avvenuto svincolo e l'elenco aggiornato.»

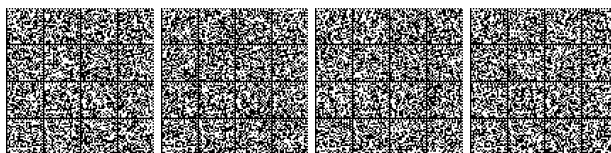
7. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«4. I proprietari degli immobili sedi di strutture ricettive, in esercizio, classificate albergo oggetto di contratti di locazione dell'immobile o d'affitto d'impresa possono attivare le procedure di svincolo di cui al comma 2 solo previa acquisizione del formale assenso da parte del gestore dell'albergo.»

8. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è abrogato.

9. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«6. Rispetto al valore stabilito per il costo di costruzione dall'art. 13, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni e riportato nel relativo allegato B, per gli interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture di cui al comma 2-bis, la quota del contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi è pari a euro 188,96 per ogni metro quadrato di superficie imponibile, senza la riduzione relativa alla quota RIS% indicata nel citato allegato B.»



10. Il comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«7. La quota pari al 75 per cento degli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del comma 6 è destinata alla Regione che la assegna ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale per interventi di riqualificazione dell'offerta turistica locale.».

11. Il comma 8 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«8. Per le strutture alberghiere svincolate di capienza superiore a cinquanta posti letto, il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione a destinazione d'uso residenziale è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione volta ad assicurare al Comune una quota percentuale di edilizia da riservare a prima casa per i residenti pari al 30 per cento della superficie totale a destinazione residenziale e contenente la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione in applicazione della convenzione tipo definita dalle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale abitativa convenzionata. In alternativa, il comune può prevedere la monetizzazione di una quota percentuale pari all'8 per cento della superficie totale a destinazione residenziale a favore del comune o della Regione vincolata alla realizzazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) secondo quanto stabilito dall'art. 26-bis, comma 6, lettere a) e b), e comma 8, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni ed integrazioni, oppure che tale quota dell'8 per cento venga realizzata e ceduta direttamente al comune all'interno dell'intervento o in altra parte del territorio con le stesse modalità di cui al predetto art. 26-bis, comma 2.».

12. Il comma 9 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica per le strutture alberghiere svincolate nel caso in cui il titolare s'impegni, tramite convenzione con il comune, a realizzare una nuova struttura ricettiva classificata albergo di maggiore capacità ricettiva e di livello non inferiore a tre stelle o a quello della struttura alberghiera svincolata se superiore a tre stelle anche in altra area del territorio comunale in cui è ammessa la destinazione turistico-ricettiva. Tale convenzione deve prevedere:

- a) gli standard urbanistici a carico dell'operatore;
- b) le garanzie, anche finanziarie, di completa realizzazione della struttura alberghiera e del rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti nella convenzione;
- c) l'individuazione della nuova destinazione d'uso prevista per la struttura alberghiera esistente;
- d) l'assoggettamento della nuova struttura alberghiera ad un vincolo di destinazione d'uso ad albergo per un minimo di venti anni.».

13. Il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è abrogato.

14. Il comma 11 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«11. Decorsi dieci anni dall'approvazione dell'elenco degli immobili assoggettati a vincolo di destinazione d'uso ad albergo, di cui al comma 1-ter, e comunque in

fase di predisposizione del PUC, il comune procede ad attivare entro sei mesi la procedura per la verifica della adeguatezza della disciplina urbanistica relativa alle strutture ricettive di tipo albergo, per confermarne i contenuti o per modificarli in relazione alle sopravvenute esigenze del settore.».

15. I commi 12, 13 e 14 dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 sono abrogati.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 2-bis della legge regionale n. 1/2008

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Misure per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera). — 1. Per favorire il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta ricettiva alberghiera i comuni, per gli immobili alberghieri esistenti e le relative aree asservite e di pertinenza, assoggettati al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 2, comma 1, possono assentire ampliamenti mediante interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia e/o di nuova realizzazione secondo le procedure e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I comuni possono consentire una parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi di alberghi vincolati ai sensi della presente legge e delle relative aree asservite e di pertinenza la cui attività sia cessata prima del 28 febbraio 2007 e che necessitino, al fine di riacquisire la competitività rispetto al mercato della domanda turistica, d'interventi di ristrutturazione e riqualificazione. Gli interventi di parziale trasformazione della destinazione d'uso in funzioni non turistico-ricettive sono ammissibili entro la percentuale del 30 per cento del volume geometrico, come definito dall'art. 70 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni, incrementabile, su proposta motivata del richiedente, inerente gli aspetti di sostenibilità economica, fino ad un massimo del 40 per cento del volume geometrico.

3. L'applicazione delle misure di cui al comma 2 è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra la proprietà dell'immobile e il comune volta a garantire:

a) l'impegno del proprietario a reinvestire tutti i proventi derivanti dalla trasformazione della destinazione d'uso, da quantificare quale differenza tra il valore commerciale delle unità abitative residenziali e i costi da sostenere per tali trasformazioni, per la riqualificazione della parte di immobile destinata ad albergo che dovrà avere una capacità ricettiva non inferiore a cinquanta posti letto e la classificazione al livello minimo di tre stelle o almeno a quello della struttura interessata dalla trasformazione se superiore a tre stelle;

b) l'impegno della proprietà al mantenimento del vincolo di destinazione d'uso ad albergo per la restante parte dell'immobile per un minimo di venti anni;



c) la separazione funzionale tra la parte dell'immobile avente destinazione di albergo e le altre destinazioni d'uso presenti nell'immobile oggetto della riqualificazione.

4. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d'uso. Ove la destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza, non risulti ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nella zona di PRG o nell'ambito di PUC contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non ricorrano neppure le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell'ambito contiguo il comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di parziale trasformazione della destinazione d'uso.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 1/2008

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«2. Sulla base della preventiva ricognizione di cui al comma 1 i comuni possono prevedere l'eliminazione del vincolo di destinazione d'uso degli alberghi, nei limiti e secondo le condizioni e le modalità previste nell'art. 2, comma 2.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2008, sono aggiunte le seguenti parole: «, con effetto di automatica approvazione anche della variante al vigente strumento urbanistico comunale».

3. Il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2008 è abrogato.

Art. 5.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 1/2008

1. L'art. 5 della legge regionale n. 1/2008 è abrogato.

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2008

1. L'art. 6 della legge regionale 1/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Alberghi fruitori di agevolazioni regionali*). —

1. Nei confronti delle strutture ricettive vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, della legge regionale 6 giugno 2008, n. 15 (Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica).

2. In caso di ottenimento di svincolo ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, resta fermo l'obbligo di restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali.».

Art. 7.

Abrogazione dell'art. 7 della legge regionale n. 1/2008

1. L'art. 7 della legge regionale n. 1/2008 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 1/2008

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2008 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'art. 2 non si applicano nei confronti degli alberghi esistenti, nonché degli immobili già classificati albergo, la cui attività sia cessata prima del 28 febbraio 2008, oggetto di specifiche previsioni di trasformazione nell'ambito di procedimenti concertativi e sulla cui ammissibilità siano già stati espressi formali assensi da parte delle competenti amministrazioni prima della suddetta data.».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2008 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2008, le parole: «commi 8 e 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8».

TITOLO II

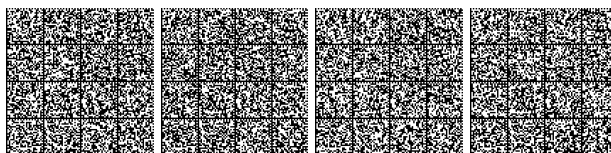
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Norma transitoria per lo sviluppo e il miglioramento dell'offerta ricettiva degli alberghi

1. I comuni possono consentire una parziale trasformazione della destinazione d'uso degli immobili sedi di strutture ricettive attualmente in esercizio classificate albergo e delle relative aree asservite e di pertinenza, assoggettati al vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2008 come modificata dalla presente legge e che necessitino, al fine di riacquisire la competitività rispetto al mercato della domanda turistica, di interventi edilizi di ristrutturazione e di riqualificazione i cui costi, diretti e mutuabili, non possano essere coperti esclusivamente con i proventi derivanti dalla gestione alberghiera dello stesso. Gli interventi di parziale trasformazione delle destinazioni d'uso sono ammissibili entro la percentuale massima del 40 per cento del volume geometrico come definito dall'art. 70 della legge regionale n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni per insediare le seguenti funzioni, anche complementari:

- a) residenziale;
- b) ricettiva di tipo residenza turistico-alberghiera.



2. Il proprietario inoltra apposita richiesta da presentarsi una sola volta ed entro il termine di tre anni a far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale con la quale è stabilita la documentazione tecnica ed economico-finanziaria idonea a comprovare l'insufficienza dei proventi derivanti dalla gestione alberghiera per la copertura dei costi degli interventi edilizi di riqualificazione di cui al comma 1.

3. L'applicazione delle misure di cui al comma 1 è subordinata alla sottoscrizione di una convenzione tra la proprietà dell'immobile e il Comune volta a garantire:

a) l'impegno del proprietario a reinvestire tutti i proventi derivanti dalla trasformazione della destinazione d'uso, da quantificare quale differenza tra il valore commerciale delle unità abitative residenziali e i costi da sostenere per tali trasformazioni, per la riqualificazione della parte di immobile destinata ad albergo che dovrà avere una capacità ricettiva non inferiore a cinquanta posti letto e la classificazione al livello minimo di tre stelle o almeno a quello della struttura oggetto dell'intervento se superiore a tre stelle. I proventi potranno essere utilizzati, entro il limite massimo del 25 per cento degli stessi, anche per sostenere oneri finanziari, da comprovare documentalmente, riferiti a mutui in essere al 30 settembre 2012 direttamente connessi all'attività imprenditoriale alberghiera;

b) l'impegno della proprietà al mantenimento, per un minimo di venti anni, del vincolo di destinazione d'uso ad albergo;

c) la separazione funzionale tra la parte dell'immobile avente destinazione di albergo e le altre destinazioni d'uso presenti nell'immobile oggetto della riqualificazione.

4. Il comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di parziale trasformazione della destinazione d'uso. Ove la destinazione d'uso che s'intende insediare, in base all'istanza, non risulti ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione la disciplina urbanistico-edilizia operante nella zona di PRG o nell'ambito di PUC contiguo e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora non ricorrano neppure le condizioni per l'applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della zona o dell'ambito contiguo il comune indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l'approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza di parziale trasformazione della destinazione d'uso.

Art. 10.

Norme transitorie e di prima applicazione

1. Il comune, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettua il censimento di cui all'art. 2, comma 1-ter, della legge regionale n. 1/2008 come modificata dalla presente legge approvando l'elenco degli immobili e delle relative aree asservite e di pertinenza assoggettati a vincolo di destinazione d'uso ad albergo.

2. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1-bis, della legge regionale n. 1/2008 come modificata dalla presente legge sono applicabili anche nei confronti dei comuni che abbiano già conseguito, alla data di entrata in vigore della medesima, l'approvazione della variante al vigente strumento urbanistico ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 nonché nei confronti dei comuni che abbiano adottato, ai sensi del citato articolo, le varianti urbanistiche prima della data di entrata in vigore della presente legge il cui procedimento, alla stessa data, non sia ancora concluso o venga successivamente concluso dalla Regione.

3. Il comune, a seguito dell'approvazione dell'elenco di cui al comma 1, provvede a pubblicarlo nel proprio sito web istituzionale e a trasmetterlo alla Regione e alla Provincia

Art. 11.

Disposizioni procedurali sull'applicazione della legge

1. Restano soggette alle disposizioni previgenti:

a) le varianti urbanistiche adottate e già trasmesse alla Regione prima della data di entrata in vigore della presente legge;

b) le varianti urbanistiche adottate e trasmesse alla Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La quota di contributo afferente il costo di costruzione di cui all'art. 2, comma 6, della legge regionale n. 1/2008 come modificata dalla presente legge è soggetta all'aggiornamento annuale da effettuarsi da parte dei comuni ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni a partire dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari).

1. Al comma 1 dell'art. 70 della legge regionale 2/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «31 dicembre del terzo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre del quarto anno successivo».

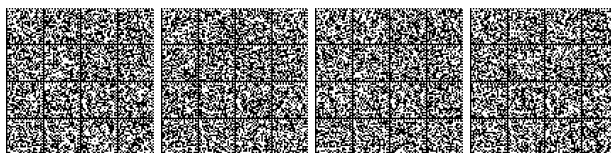
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2013

BURLANDO

(Omissis)

13R00307



LEGGE REGIONALE 18 marzo 2013, n. 5.

Disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 2 del 20 marzo 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)).

1. Il comma 9 dell'art. 6 della legge regionale n. 51/2012 è sostituito dal seguente:

«9. Gli accertamenti medico legali sui dipendenti della Regione Liguria, degli enti strumentali e degli enti del settore regionale allargato assenti dal servizio per malattia, richiesti dalle amministrazioni interessate ed effettuati dalle Aziende sanitarie locali, sono svolti con oneri a carico delle risorse trasferite dallo Stato per tale finalità.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 19 della legge regionale n. 51/2012

1. L'art. 19 della legge regionale 51/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (Disposizioni relative alla gestione del patrimonio immobiliare di Arte Genova). — 1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni di cassa a favore di Arte Genova per la gestione del suo patrimonio immobiliare e per le attività istituzionali di cui alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa nella misura massima del 25 per cento del patrimonio immobiliare di Arte Genova.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano con riferimento agli immobili di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 1713 e al conseguente atto di trasferimento repertorio n. 15319 del 30 dicembre 2011.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale dell'8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle altre aziende del servizio sanitario regionale).

1. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «conto economico» sono inserite le seguenti: «, dal rendiconto finanziario».

2. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 10/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «conto economico» sono inserite le seguenti: «, il rendiconto finanziario».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili).

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 49/2012, dopo la parola: «nominati» sono inserite le seguenti: «dalla Giunta regionale».

2. Alla fine della lettera a) del comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché i loro coniugi, i parenti e gli affini entro il quarto grado».

3. I commi 10 e 11 dell'art. 7 della legge regionale n. 49/2012 sono sostituiti dal seguente:

«10. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati da un rapporto di lavoro o di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale alla Regione o agli enti da essa dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della stessa nonché agli enti locali del territorio regionale.».

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 marzo 2013

BURLANDO

13R00308



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2013, n. 3.

Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 26 marzo 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale)

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta provinciale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, è composta dal Presidente della Provincia e da non più di sei assessori, tra cui uno con funzioni di vicepresidente, nominati dal Presidente fra i consiglieri provinciali.».

2. Il comma 2 dell'art. 8 della legge elettorale provinciale è sostituito dal seguente:

«2. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Provincia nomina gli assessori ed attribuisce ad uno di essi la funzione di vicepresidente. In aggiunta agli assessori nominati ai sensi del comma 1, il Presidente può nominare un assessore scelto tra cittadini non facenti parte del Consiglio provinciale, purché sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere provinciale.».

3. Il comma 3 dell'art. 8 della legge elettorale provinciale è abrogato.

4. Alla fine del comma 6 dell'art. 8 della legge elettorale provinciale è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla seduta del Consiglio convocata per il giuramento ai sensi dell'art. 48-bis, primo comma, dello Statuto speciale d'autonomia, la Giunta provinciale svolge gli affari di ordinaria amministrazione.».

5. Quanto disposto da questo articolo si applica a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge sarà Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 20 marzo 2013

Il Vicepresidente della provincia f.f.: PACHER

13R00286

LEGGE PROVINCIALE 27 marzo 2013, n. 4.

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, di disposizioni in materia urbanistica, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e della legge finanziaria provinciale 2013.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto-Adige n. 14/I-II del 2 aprile 2013)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE

23 MAGGIO 2007, N. 11 (LEGGE PROVINCIALE

SULLE FORESTE E SULLA PROTEZIONE DELLA NATURA)

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le parole: “, nonché i residenti nei comuni di Magasa, Valvestino e Pedemonte”.

Art. 2.

Modificazione dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono abrogate.



Art. 3.

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 35 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono abrogati.

Art. 4.

Modificazioni dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è abrogata.

2. Nel comma 5 dell'articolo 38 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: “, nel fissare le misure di conservazione della ZSC e delle ZPS,” sono soppresse.

Art. 5.

Modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 41 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura sono inserite le seguenti parole: “sia delle zone che dei siti adiacenti alle stesse aree a parco e di quelli che, pur non adiacenti ad aree a parco naturale provinciale, ricadono comunque nel territorio di un comune del parco.”

Art. 6.

Modificazione dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

“4 bis. Per estendere e divulgare le buone pratiche di gestione nonché l'attività di informazione, di formazione e di educazione ambientale, i parchi naturali provinciali possono partecipare a iniziative di tutela e di valorizzazione delle aree naturali gestite ai sensi di questa legge e poste al di fuori dei loro confini.”

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. L'articolo 47 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

“Art. 47. Rete di riserve. — 1. La rete di riserve è costituita dalle aree presenti fuori parco previste dall'articolo 34, comma 1, lettere a), c), d), nel caso in cui rappresentino sistemi territoriali che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, o per le interconnessioni funzionali tra essi, si prestano a una gestione unitaria - con preminente riguardo alle esigenze di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse - nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche

compatibili con le esigenze di conservazione. La rete di riserve può essere costituita anche dalle aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale e dagli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale, nonché dalle aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO.

2. La rete di riserve è attivata su base volontaria attraverso accordi di programma tra i comuni e le comunità interessate e la Provincia. Se sono territorialmente interessati partecipano all'accordo di programma anche l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali istituita dall'articolo 68, la Magnifica Comunità di Fiemme, le Regole di Spinale e Manez, le amministrazioni separate dei beni di uso civico e le Consortele. Se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale e gli ambiti fluviali di cui al comma 1, possono partecipare anche i bacini imbriferi montani (BIM).

3. Per i fini previsti dal comma 2, sono fatti salvi gli accordi di programma concernenti l'attivazione di parchi stipulati tra comuni nell'ambito dei patti territoriali, salvo facoltà di recesso a seguito dell'entrata in vigore di questa legge e ferma restando la necessità della verifica e sottoscrizione degli stessi da parte della Provincia.

4. Ai fini della sottoscrizione dell'accordo di programma previsto dal comma 2 i soggetti indicati, esclusa la Provincia, stipulano un protocollo d'intesa che, in coerenza con le finalità di questa legge per la conservazione della natura e per le reti di riserve, indica gli obiettivi di carattere generale, gli impegni e i ruoli dei soggetti coinvolti, nonché l'ambito generale di riferimento e i tempi previsti per la sottoscrizione dell'accordo di programma e per l'adozione del piano di gestione.

5. L'accordo di programma per l'attivazione della rete di riserve individua in un comune, in una comunità o in un BIM il soggetto responsabile e i compiti ad esso demandati, e in particolare quello di coordinare la gestione della rete di riserve. L'accordo di programma indica, inoltre:

a) la durata, non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo;

b) l'ambito territoriale di riferimento;

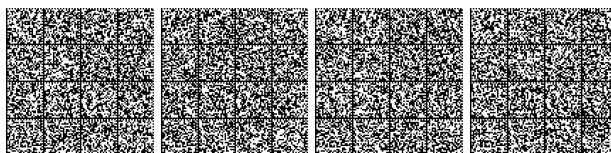
c) gli obiettivi;

d) le forme e le modalità di coordinamento, i ruoli dei soggetti sottoscrittori e le forme di partecipazione;

e) il programma finanziario concernente gli interventi e le attività necessari all'attivazione e al primo periodo di gestione della rete di riserve e le relative modalità di rinnovo e di aggiornamento, in relazione alle previsioni del piano di gestione della rete;

f) i tempi d'attuazione.

6. La rete di riserve è gestita attraverso un piano di gestione adottato dai soggetti firmatari del protocollo d'intesa entro un anno dalla sottoscrizione dell'accordo di programma e approvato dalla Giunta provinciale. Con regolamento sono definite le modalità e le procedure di adozione e di approvazione. Il piano di gestione può individuare ulteriori misure di tutela per ogni zona o gruppi di zone gestite attraverso la rete di riserve, in coerenza con le misure di conservazione generali e specifiche disposte



ai sensi della normativa vigente, nonché ulteriori misure rispetto a quelle previste ai sensi della vigente normativa per le riserve naturali provinciali, per le riserve locali, per le aree di protezione fluviale e per gli ambiti fluviali che in essa ricadono. Il piano può individuare, inoltre, ambiti territoriali per l'integrazione ecologica dei siti e delle riserve che costituiscono la rete, individuando eventuali apposite misure di tutela degli ambiti stessi.

7. Il piano di gestione può, altresì, individuare misure volte ad integrare le politiche di conservazione della natura e di valorizzazione della biodiversità con gli interventi di sviluppo socioeconomico del territorio in un'ottica di sostenibilità e complementarietà anche attraverso la definizione di progetti partecipati "dal basso" in attuazione del principio di sussidiarietà responsabile finalizzati al miglioramento multifunzionale del territorio e delle strutture di fruizione dell'area protetta.

8. Se la rete di riserve coinvolge riserve naturali provinciali gli interventi possono essere realizzati dai comuni o dalla comunità, in deroga all'articolo 45, comma 3, e, per gli interventi che ricadono all'interno di foreste demaniali, previo accordo con l'Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

9. Se la rete di riserve coinvolge riserve confinanti con parchi naturali, il piano di gestione è redatto in coerenza con il piano del parco.

10. La Giunta provinciale promuove e fornisce collaborazione nell'attivazione degli accordi di programma per la rete di riserve."

2. Questo articolo si applica anche agli accordi di programma stipulati entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, prescindendo dalla previa sottoscrizione del protocollo d'intesa in esso previsto.

Art. 8.

Modificazioni dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente periodo: "Rispondono ai requisiti territoriali per il riconoscimento di parchi naturali locali anche le aree riconosciute come patrimonio mondiale naturale dall'UNESCO."

2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è sostituito dal seguente:

"3. Quando ricorrono i seguenti presupposti i parchi naturali locali assumono la denominazione di:

a) parco fluviale, se la rete di riserve coinvolge in via prevalente le aree di protezione fluviale individuate e disciplinate dal piano urbanistico provinciale o gli ambiti fluviali di interesse ecologico individuati e disciplinati dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP) non inseriti nelle aree di protezione fluviale o le aree indicate nell'articolo 34, comma 1, lettera a), se caratterizzate dalla presenza di habitat d'acqua dolce e altre aree di pregio fluviale;

b) geoparco, se la rete delle riserve coinvolge in via prevalente beni del patrimonio dolomitico o elementi geologici e geomorfologici di pregio che nel loro insieme testimoniano la storia della terra e l'evoluzione del paesaggio, anche individuati quali invarianti del piano urbanistico provinciale; i geoparchi possono includere anche siti di particolare valore ecologico, archeologico o storico."

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura è inserito il seguente:

"3 bis. Al fine di connotare il parco naturale locale come parco tematico, la Giunta provinciale può individuare specifiche denominazioni ulteriori a quelle previste dal comma 3, lettere a) e b), per valorizzare gli elementi naturalistici dei territori coinvolti."

Art. 9.

Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura dopo le parole: "nominato dalla Giunta provinciale" sono inserite le seguenti: "per la durata di cinque anni".

2. Nel comma 4 dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "con due componenti scelti tra gli esperti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera o), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e con il componente di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera q)" sono sostituite dalle seguenti: "da due esperti in materia di pianificazione urbanistica, tutela del paesaggio e materie giuridiche individuati dalla struttura provinciale di primo livello competente in materia di urbanistica e da un esperto in materie giuridiche individuato dagli enti proprietari dei territori coinvolti dal parco".

3. A seguito della modificazione dell'articolo 52 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura apportata dal comma 1, il comitato scientifico delle aree protette in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo rimane in carica per la durata che ancora residua al raggiungimento dei cinque anni ivi previsti.

Art. 10.

Modificazioni dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: ", 48" sono soppresse.

2. Nel comma 4 bis dell'articolo 96 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "alle rete delle riserve" sono sostituite dalle seguenti: "alla rete di riserve".



Art. 11.

Modificazione dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 6 dell'articolo 97 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura dopo le parole: "alle forme di gestione associata previste dall'articolo 59" sono inserite le seguenti: ", alle imprese forestali iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 61".

Art. 12.

Modificazione dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura

1. Nel comma 1 dell'articolo 112 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura le parole: "e quelle emanate dagli enti di gestione delle aree naturali protette" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni approvate dagli enti di gestione delle aree protette provinciali e quelle contenute nei rispettivi piani di gestione".

Capo II

MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 13.

Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 37 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente:

"5 bis. Il sistema di pianificazione territoriale previsto dall'articolo 3 tiene conto in particolare delle esigenze di salvaguardia e tutela delle specie di chiroterri e uccelli tutelati dalla normativa provinciale ed europea."

Art. 14.

Modificazione dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale

1. Alla fine del comma 1 ter dell'articolo 59 della legge urbanistica provinciale è inserito il seguente periodo: "È comunque possibile ridefinire l'assetto delle disponibilità dei parcheggi esistenti alla data di entrata in vigore di questa disposizione nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui al comma 1 bis e degli obiettivi previsti dal medesimo comma."

Art. 15.

Modificazione dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale

1. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 62 della legge urbanistica provinciale sono inseriti i seguenti:

"7 ter. Nelle aree agricole individuate dall'articolo 37 dell'allegato B della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) sono ammessi lo stoccaggio di legname grezzo e depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per

il taglio, l'esbosco e l'allestimento del legname, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) si tratti di stoccaggi e manufatti strumentali ad attività silvo-colturali svolte dal soggetto proprietario dell'area agricola che eserciti in forma imprenditoriale l'attività di coltivazione dell'area medesima;

b) gli stoccaggi e i manufatti di cui alla lettera a) sono realizzati nel rispetto dei limiti dimensionali e delle caratteristiche tecniche stabilite con il regolamento di cui al comma 7.

7 quater. È in ogni caso escluso l'insediamento nelle aree agricole indicate al comma 7 ter di manufatti destinati alla lavorazione e alla trasformazione delle biomasse legnose, fatta salva la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas o di compostaggio; agli stoccaggi di legname grezzo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)."

Art. 16.

Modificazioni dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale

1. Nel comma 1 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale le parole: "o iniziati prima dei termini stabiliti dai commi 2 e 3 dell'articolo 106" sono soppresse.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 134 della legge urbanistica provinciale è sostituita dalla seguente:

"a) nel caso degli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 99, comma 1, lettera e), e degli interventi previsti dall'articolo 105, comma 1, lettere b), c) e d), le sanzioni previste dall'articolo 129;"

Art. 17.

Modificazione dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale

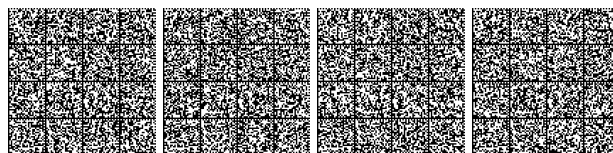
1. Nel comma 4 ter 1 dell'articolo 149 della legge urbanistica provinciale le parole: "decorsi tre anni dal rilascio della concessione" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi tre anni dall'inizio dei lavori".

2. La modificazione introdotta dal comma 1 si applica dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013).

Art. 18.

Modificazione dell'articolo 70 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25 (legge finanziaria provinciale 2013), in materia di titoli edili

1. Dopo il terzo periodo del comma 24 dell'articolo 70 della legge finanziaria provinciale 2013 è inserito il seguente: "Con l'espressione del parere per il rilascio della concessione, la commissione edilizia si pronuncia in merito alla coerenza del progetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione con le previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal piano regolatore generale con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio."



Capo III

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 GENNAIO 1987, N. 1-41/LEGISL. (TESTO UNICO PROVINCIALE SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI)

Art. 19.

Inserimento dell'articolo 85 ter nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

1. Dopo l'articolo 85 bis del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti è inserito il seguente:

“Art. 85 ter. Autorizzazioni al recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni. — 1. In attuazione dell'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 e fermo restando il rispetto della normativa statale di attuazione del medesimo articolo, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente rilascia le autorizzazioni ai sensi dell'articolo 85 bis - relative alle attività di recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, la cui produzione complessiva non superi i 6.000 metri cubi quantificati in sede di progetto, anche se contengono materiali solidi estranei di origine antropica frammisti al terreno in misura non superiore al 2 per cento in volume - secondo quanto previsto da questo articolo. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alla presentazione della garanzia finanziaria prevista dall'articolo 88.

2. Le autorizzazioni impongono il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) sono osservati i presupposti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo indicati dal paragrafo 2, punti 2.1 e 2.3, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale 11 maggio 2012, n. 896, recante “Linee guida e indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo e per l'utilizzo dei residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre, nonché dei residui derivanti dalle relative attività di lavorazione, ivi compresi i limi”;

b) sono effettuate indagini analitiche sui campioni tal quali, mediante sondaggio o in fase di scavo, con le modalità individuate dal paragrafo 6, punti 6.1 e 6.2, primo periodo, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 2012; le certificazioni analitiche e tecniche hanno validità massima di un anno;

c) il campionamento è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 9 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta provinciale n. 896 del 2012. Se le operazioni di campionamento finalizzate alle verifiche ambientali, tecniche e merceologiche sono effettuate sul materiale in banco, la presa in carico del rifiuto sul registro previsto dall'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, da parte del titolare dell'autorizzazione, è effettuata al momento delle operazioni di scavo;

d) il titolare dell'autorizzazione verifica la compatibilità ambientale e la rispondenza ai requisiti merceologici e tecnici specifici del materiale recuperato, in relazione al successivo utilizzo nell'impianto o nel sito di destinazione prescelto;

e) prima del trasporto fuori dal cantiere, il titolare dell'autorizzazione comunica all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, al comune in cui si trova il sito di scavo e al comune in cui si trova il sito di destinazione la sussistenza delle condizioni e dei requisiti ambientali e tecnici indicati alla lettera d); la comunicazione determina la cessazione della qualifica di rifiuto.”.

Capo IV

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE FINANZIARIA PROVINCIALE 2013

Art. 20.

Modificazione dell'articolo 7 della legge finanziaria provinciale 2013, in materia di finanza locale

1. Nel comma 11 dell'articolo 7 della legge finanziaria provinciale 2013 le parole: “dal comma 1 di questo articolo” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale sulla finanza locale”.

Art. 21.

Modificazione dell'articolo 8 della legge finanziaria provinciale 2013, in materia di imposta municipale propria (IMUP)

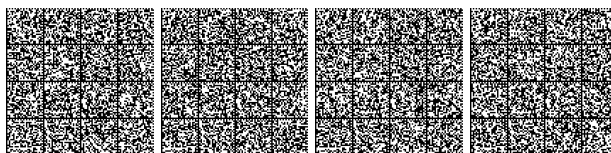
1. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge finanziaria provinciale 2013 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 27 marzo 2013

PACHER

13R00287



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 070/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138. Disciplina degli interventi finanziati nell'ambito del Programma attuativo regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato), ed in particolare l'art. 53-bis che disciplina gli interventi a favore dell'innovazione nel settore dell'artigianato;

Visto il «Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12», emanato con proprio decreto in data 17 giugno 2011, n. 0138/Pres., come da ultimo modificato con proprio decreto in data 17 dicembre 2012, n. 0261/Pres.;

Visto l'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012) che sostituisce l'art. 5 (termini del procedimento) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Ritenuto opportuno adeguare il citato regolamento alla disposizione introdotta dall'art. 2 della citata legge regionale 26/2012, inserendo, laddove mancanti, i termini per la conclusione del procedimento e adeguando, ove necessario, i termini previsti per la conclusione del procedimento medesimo;

Preso atto, altresì, dell'estensione a centottanta giorni del termine previsto dall'art. 23, comma 4 del citato regolamento, in considerazione della tipologia del procedimento caratterizzato da una complessa istruttoria derivante dall'esame di documentazione di spesa complessa, dalla necessità di acquisire il parere obbligatorio del Comitato, nei casi di cui al comma 5 dell'art. 23 del citato regolamento e dalla necessità di effettuare sopralluoghi prima della liquidazione del contributo;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2-bis del Regolamento emanato con proprio decreto n. 0138/Pres./2011, ai sensi del quale le disposizioni del regolamento medesimo si applicano anche agli interventi di ricerca, sviluppo ed innovazione per la competitività delle imprese, finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007 - 2013;

Ritenuto opportuno individuare, al fine di dare attuazione al citato Programma, le disposizioni del citato regolamento emanato con proprio decreto n. 0138/Pres./2011 che non trovano applicazione per gli interventi di ricerca, sviluppo ed innovazione finanziati nell'ambito del suddetto Programma;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138. Disciplina degli interventi finanziati nell'ambito del programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013», predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 608 di data 4 aprile 2013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138. Disciplina degli interventi finanziati nell'ambito del programma attuativo regionale del fondo per lo sviluppo e la coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138. Disciplina degli interventi finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2011, n. 138.

2. Il presente regolamento disciplina inoltre gli interventi di ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, in attuazione dell'art. 1, comma 2-bis del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011.

Art. 2.

Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, dopo le parole «progetti finanziati» sono inserite le seguenti: «dall'ufficio» e le parole «dell'art. 10, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «della disciplina di riferimento»;

b) alla lettera e) del comma 9 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e comma 7, lettera a)».

Art. 3.

Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. All'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000, ad eccezione dei casi di rinuncia di cui al comma 5-bis, lettera h).»;

b) al comma 5-bis, le parole «d'ufficio» sono soppresse.

Art. 4.

Modifiche all'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 5 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il provvedimento integrativo di concessione è adottato entro il termine di novanta giorni dalla data di deliberazione della Giunta regionale resa in sede di programmazione della gestione delle risorse finanziarie disponibili.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 1 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, dopo le parole «in via anticipata,» sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dalla richiesta.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, dopo le parole «all'approvazione eventuale delle variazioni,» sono aggiunte le seguenti: «entro novanta giorni dalla comunicazione.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 4 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, la parola «centoventi,» è sostituita con la seguente: «centottanta».

Art. 8.

Modifiche all'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Al comma 3 dell'art. 28 del decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «L'eventuale provvedimento di conferma è adottato entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.».

Art. 9.

Modifiche all'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 138/2011

1. Alla lettera a) del paragrafo 4 dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 le parole: «con meno di 10 ULA» sono soppresse.

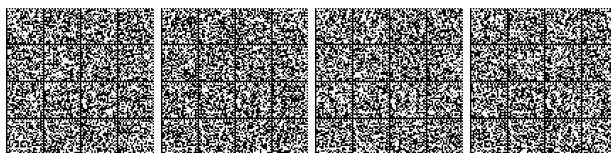
Art. 10.

Interventi finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis del Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico e innovazione, ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2011, le disposizioni del regolamento medesimo si applicano anche agli interventi di ricerca, sviluppo e innovazione per la competitività delle imprese, finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC) della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2007-2013, fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 4.

2. Per le domande di contributo finanziate nell'ambito del Programma di cui al comma 1 e presentate nell'annualità 2013, il termine iniziale e finale per l'invio telematico delle domande sono definiti con decreto del Direttore centrale attività produttive da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito Internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al settore artigianato.

3. Per le domande di contributo finanziate nell'ambito del Programma di cui al comma 1 e presentate nell'annualità 2013, il progetto può avere una durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di avvio effettivo dell'iniziativa fino alla data di conclusione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale proroga, concessa ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2011 ed entro il limite massimo complessivo di tre mesi.



4. Per le domande di contributo finanziate nell'ambito del Programma di cui al comma 1 e presentate nell'annualità 2013, non trovano applicazione le seguenti disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 138/2011:

- a) il comma 4 dell'art. 10;
- b) il comma 6 dell'art. 15;
- c) il comma 4 dell'art. 16;
- d) il comma 2 dell'art. 17;
- e) i commi 1 e 3 dell'art. 19.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: TONDO

13R00233

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 072/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 "Per lo sviluppo dei distretti industriali").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali) e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 1, della citata legge regionale n. 27/1999, il quale prevede che «L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) i finanziamenti relativi agli interventi prioritari proposti dalle ASDI medesime e contenuti nei programmi di sviluppo adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), in conformità a quanto disposto dall'art. 7, secondo modalità da stabilirsi con regolamento di attuazione e in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato»;

Visto il «Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali)», emanato con proprio decreto 27 febbraio 2012, n. 048/Pres., così come modificato con proprio decreto 26 aprile 2012, n. 094/Pres.;

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, «Disposizioni per la formazione del bilancio plurienna-

le e annuale (Legge finanziaria 2013)» ed in particolare l'art. 13, comma 23, laddove «Ai fini del rispetto delle finalità del programma PAR FSC, nonché dell'utilizzo ottimale delle relative risorse, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti attuativi delle linee contributive afferenti il PAR FSC, riferibili a canali contributivi vigenti per i diversi settori anche in parziale deroga alle norme procedurali e alle modalità attuative previste dalle relative leggi regionali e regolamenti di attuazione»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2013, n. 609 con la quale è approvato il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 "Per lo sviluppo dei distretti industriali")»;

Preso atto dei termini procedurali ivi contenuti;

Visto il decreto del direttore centrale delle attività produttive n. 390 dell'8 aprile 2013 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, art. 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale n. 609 del 4 aprile 2013;

Ritenuto di emanare il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 "Per lo sviluppo dei distretti industriali")»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 "Per lo sviluppo dei distretti industriali")», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48 (Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 "Per lo sviluppo dei distretti industriali").

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento recante la definizione di criteri e modalità per la concessione di contributi destinati agli interventi prioritari contenuti nei Programmi di sviluppo dei distretti industriali, in attuazione dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 febbraio 2012, n. 48, così come modificato dal decreto del Presidente della Regione 26 aprile 2012, n. 94, al fine di:

a) ampliare le iniziative finanziabili previste dall'art. 4 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 attraverso l'introduzione di interventi aventi finalità di ricerca e sviluppo;

b) consentire la fissazione di adeguati termini procedurali, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012), con particolare riguardo agli articoli 5 e 27-bis;

c) apportare una parziale modifica della disciplina del procedimento amministrativo sulla base delle esigenze emerse in sede di prima applicazione.

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012, sono aggiunte le seguenti:

«1-bis) organismo di ricerca: soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie, i cui utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza sull'ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

1-ter) ricerca industriale: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

1-quater) sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché gli stessi non siano destinati ad uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale ed il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare a fini di dimostrazione e di convalida; l'eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione ed al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

1-quinquies) Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche: organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale in materia di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, disciplinato dall'art. 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), di seguito denominato Comitato;

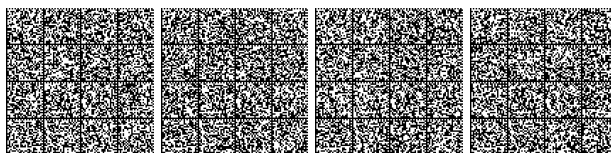
1-sexies) spese per personale di ricerca e prestazioni interne: rientrano in questa categoria i costi sostenuti per i ricercatori e per il responsabile della ricerca nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria e dell'attività amministrativa-commerciale. Detto personale deve essere legato all'ASDI da rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, o da rapporto di collaborazione attuato attraverso le forme contrattuali di tipo continuativo consentite dalla vigente normativa. Sono assimilati al personale dipendente i collaboratori a progetto. Il responsabile della ricerca può essere anche un soggetto esterno all'ASDI, non avente nessun tipo di partecipazione o legame nell'ASDI medesima con la quale collabora come responsabile del progetto: in tal caso il suo onorario viene considerato come prestazione di terzi. Rientra tra le spese ammesse il costo del lavoro svolto dalla manodopera a supporto dell'attività di ricerca, nella misura in cui essa è impiegata nel progetto di ricerca, con l'esclusione dell'attività produttiva ordinaria;

1-septies) spese per prestazioni di terzi: rientrano in questa categoria i costi sostenuti per servizi di consulenza e servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi relativi all'utilizzo di laboratori, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato. Le attività di cui alla presente lettera possono essere realizzate in collaborazione con organismi di ricerca;

1-octies) spese per beni immateriali: rientrano in questa categoria i costi sostenuti per acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza, software specialistici, da utilizzarsi esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e comunque rapportabili alla durata del progetto, acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

1-nonies) spese generali di ricerca: rientrano in questa categoria i costi generali supplementari di gestione, derivanti direttamente dal progetto di ricerca, relativi alle funzionalità operative dell'impresa, quali telefono, illuminazione, riscaldamento, comprendenti le spese per il personale indiretto, quali fattorini e magazzinieri;

1-decies) spese per imprevisti: rientrano in questa categoria i costi imprevedibili calcolati nella misura del dieci per cento sul costo totale preventivato, che contribuiscono a fissare l'importo massimo ammissibile per il progetto. Tale voce non compare nei consuntivi e può essere regolarmente rendicontata nelle altre voci previste.



Art. 3.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è sostituito dal seguente: «Soggetti beneficiari dei contributi, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 27/1999, sono le Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), relativamente agli interventi proposti come prioritari dalle ASDI medesime e contenuti nei Programmi di sviluppo, adottati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d), in conformità a quanto disposto dall'art. 7, presentati entro il 15 gennaio di ogni anno e approvati entro i successivi centoventi giorni con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 4.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) promozione dell'immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;

e-ter) ricerca industriale;

e-quater) sviluppo sperimentale».

2. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012, dopo le parole: «non inferiore al 20 per cento dell'importo complessivo dell'intervento» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione degli interventi di cui alle lettere e-ter) ed e-quater)».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Sono escluse dai benefici previsti per gli interventi di cui al comma 1, lettere e-ter) ed e-quater), le attività e le tipologie di aiuto definite dall'art. 1, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 800/2008;

2-ter. Relativamente alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 ed ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 è ammessa a contributo la spesa connessa all'attività di certificazione delle spese di cui all'art. 9 nel limite massimo di euro 1.500,00».

Art. 5.

Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 le parole: «1° marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è abrogata.

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 la parola: «contenente» è sostituita dalle seguenti: «contenuto nel programma di sviluppo approvato con deliberazione della Giunta regionale, recante».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è inserito il seguente: «4-bis. Le domande di contributo presentate a fronte di interventi prioritari non contenuti nei programmi di sviluppo approvati con deliberazione della Giunta regionale o recanti contenuti difformi rispetto ad essi sono archiviate d'ufficio».

Art. 6.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 le parole: «dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione tecnica dei progetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere e-ter) ed e-quater) è effettuata dal Comitato, il quale, indipendentemente dalla qualificazione degli interventi prioritari proposti dalle ASDI, valuta se gli interventi medesimi e le relative spese sono riconducibili alle iniziative di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale».

3. Il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è sostituito dal seguente: «1. Per ogni intervento prioritario proposto dall'ASDI il contributo è concesso una sola volta, in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato ed in particolare:

a) con le condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE - serie L - n. 379 del 28 dicembre 2006, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed e-bis);

b) con le condizioni prescritte dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE - serie L - n. 214 del 9 agosto 2008, per gli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere e-ter) ed e-quater) secondo le seguenti intensità di aiuto:

1) 50 per cento dei costi ammissibili per la ricerca industriale;

2) 25 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscono aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili all'ASDI beneficiaria».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. I contributi sono concessi, sentito il parere del Comitato, entro il termine di centosessantacinque giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2.

2-ter. Il termine per la concessione del contributo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per la regolarizzazione o l'integrazione della documentazione e sono interrotti nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 6, comma 6».

Art. 8.

Modifica all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Al comma 2 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «otto mesi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è aggiunto il seguente: «3-bis. Il provvedimento di erogazione in via anticipata è adottato entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla presentazione della documentazione prevista dai commi 2 e 3».

Art. 9.

Modifica all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Al comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «ai sensi degli articoli 41 o 41-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 41»;

b) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero produce la certificazione di spesa in conformità a quanto previsto dall'art. 41-bis della legge regionale n. 7/2000».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è aggiunto il seguente: «2-bis. La richiesta di proroga può essere presentata una sola volta per il periodo non superiore alla durata del progetto e comunque per un massimo di 12 mesi».



3. Dopo la lettera *d*) del comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è aggiunta la seguente: «*d-bis*) dichiarazione per la certificazione delle spese».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. L'erogazione del contributo è adottata entro il termine di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della documentazione presentata ai sensi del comma 3».

Art. 10.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. All'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole «e *2-bis*»;

b) al comma 2 dopo le parole: «Sono ammissibili a contributo le seguenti spese» sono aggiunte le seguenti: «relativamente agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *e-bis*)»;

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: «*2-bis*. Sono altresì ammissibili a contributo, relativamente agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *e-ter*) ed *e-quater*), le seguenti spese:

a) spese per personale di ricerca e prestazioni interne. Il costo dei ricercatori, del responsabile della ricerca e della manodopera viene calcolato mediante applicazione dei costi standard unitari, indicati nell'allegato A, conformemente alla deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2009, n. 2823 ed al numero complessivo di ore dedicate al progetto e registrate nell'apposito diario per un ammontare annuo massimo di 2000 ore/uomo;

b) spese per acquisto di strumentazione, di attrezzature specifiche, nuove di fabbrica e di software specialistici strettamente correlati alla realizzazione del progetto. Sono ammessi a contributo solo i costi di ammortamento, limitatamente ad una quota derivante dal rapporto tra la durata di effettivo utilizzo del bene nell'ambito del progetto ed il periodo di ammortamento calcolato conformemente alla normativa vigente. Il periodo di utilizzo decorre dalla data di consegna del bene specificata nella documentazione di trasporto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, dalla data della relativa fattura;

c) spese per prestazioni di terzi;

d) spese per materiali, relativamente all'acquisto di materiali di consumo specifico o di ricambio e materiali durevoli e direttamente imputabili all'attività di ricerca e alla realizzazione di prototipi;

e) spese per beni immateriali;

f) spese generali di ricerca. Tali spese sono determinate con modalità forfetaria come percentuale pari al 10 per cento dei costi del personale di ricerca;

g) spese per imprevisti.

2-ter. I costi ammissibili relativamente alle spese di cui al comma *2-bis* vanno imputati al progetto al netto di eventuali recuperi sulle spese sostenute che l'ASDI può ottenere dall'alienazione a terzi, nel corso del progetto, di beni acquistati per la ricerca, tra cui attrezzature, materiali e beni immateriali pertinenti alla ricerca stessa.

2-quater. Sono altresì ammissibili a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa alle condizioni e limiti previsti all'art. 4, comma *2-ter*».

Art. 11.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012, sono aggiunte le seguenti:

«*d-bis*) spese per beni e materiali usati;

d-ter) spese per servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'ASDI, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile;

d-quater) spese per la formazione del personale».

Art. 12.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Dopo il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis*. Limitatamente agli interventi di cui all'art. 4, comma 1, lettere *e-ter*) ed *e-quater*) le variazioni sostanziali e non sostanziali agli interventi prioritari sono preventivamente valutate dal Comitato.

3-ter. I termini dei procedimenti di cui al presente articolo sono fissati in centottanta giorni».

Art. 13.

Inserimento dell'art. 18-bis nel decreto del Presidente della Regione n. 48/2012

1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. (*Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e fondi statali*). — 1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto per lo sviluppo dei distretti industriali nel quadro di fondi statali e del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC), con l'osservanza delle condizioni previste dalla normativa relativa all'utilizzo dei fondi medesimi.

2. In ottemperanza alle regole previste per l'utilizzo dei fondi statali e PAR FSC è fatta salva la possibilità di prevedere opportune deroghe alle disposizioni richiamate dal comma 1, fermo restando il rispetto delle regole fissate dal regolamento (CE) n. 1998/2006 e del Regolamento (CE) n. 800/2008».

Art. 14.

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, le ASDI possono presentare eventuali integrazioni e modifiche alle domande di contributo già presentate nei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 48/2012, riformulando il Programma di sviluppo al fine di ricomprendere la realizzazione di eventuali interventi prioritari relativi a progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

2. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 48/2012, apportate dagli articoli 3 e 5 del presente regolamento, trovano applicazione dall'annualità 2014.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

13R00234



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 aprile 2013, n. 073/Pres.

Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 24 aprile 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, in base al quale l'Amministrazione regionale promuove interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità;

Visto l'art. 12, comma 1, della legge regionale 13/2004 il quale prevede che con apposito regolamento siano da disciplinare tutti gli interventi previsti dalla citata legge regionale, sentita la competente Commissione consiliare;

Visto il "Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professioniste e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 Interventi in materia di professioni", emanato con proprio decreto 11 dicembre 2009, n. 0347/Pres.;

Ritenuto, anche sulla base delle esperienze maturate nella gestione degli interventi in questione, di introdurre alcune modifiche agli stessi, per renderli più efficaci e maggiormente fruibili, provvedendo a una riscrittura del Regolamento in questione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2013, n. 377, con la quale è stato approvato in via preliminare il "Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", di seguito denominato Regolamento;

Sentita la competente Commissione del Consiglio regionale la quale nella seduta del 21 marzo 2013 ha esaminato ai sensi l'art. 12, comma 1, della legge regionale 13/2004 il Regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 aprile 2013, n. 621, con la quale è stato approvato il "Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)";

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Decreta:

1. È emanato, il "Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

ALLEGATO

Regolamento recante misure, criteri e modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le misure, i criteri e le modalità per la promozione di interventi diretti a consentire alle professioniste ed ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e paternità, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

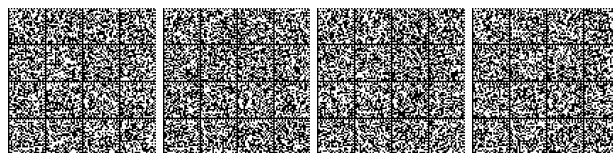
2. Gli interventi di cui al comma 1 costituiscono uno strumento di sostegno temporaneo, a carattere contributivo, che l'Amministrazione regionale promuove a favore delle professioniste e dei professionisti in presenza di comprovate e specifiche esigenze di conciliazione dei tempi di vita, famiglia e lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) nucleo familiare: il nucleo familiare così come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e dai relativi decreti attuativi;



b) famiglia monogenitoriale: famiglia composta da un unico genitore in quanto vedovo, nubile o celibe, separato legalmente, divorziato;

c) minori con handicap grave: i minori in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), esclusi i minori ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente regolamento i prestatori di attività professionali ordinistiche iscritti a ordini e collegi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile ed i prestatori di attività professionali non ordinistiche che siano aderenti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'art. 4 della legge regionale 13/2004.

2. Per beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento i soggetti di cui al comma 1 devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia;

b) esercitare l'attività professionale in forma individuale, associata o societaria;

c) svolgere l'attività professionale con studio o altra struttura stabile nella Regione Friuli Venezia Giulia;

d) svolgere l'attività professionale, sia essa ordinistica o non ordinistica, in via esclusiva e non essere lavoratori dipendenti, neppure a tempo determinato o a tempo parziale, collaboratori di impresa familiare, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, titolari di impresa, amministratori di società di persone, escluse quelle tra professionisti, e di società di capitali;

e) non aver superato i quarantacinque anni di età.

3. L'ammissione agli interventi di cui al comma 1 è consentita qualora la situazione economica del nucleo familiare del richiedente il contributo non sia superiore al valore ISEE di 35.000,00 euro.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere al momento di presentazione della domanda e, ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera e), permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

CAPO II

Interventi finanziabili

Art. 4.

Sostituzione e collaborazione del professionista

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono ammissibili a contributo, nei casi previsti dall'art. 5, i seguenti interventi, finalizzati alla promozione di comportamenti sociali e di pratiche organizzative del lavoro in grado di favorire la conciliazione tra tempi di vita, lavoro e famiglia:

a) la sostituzione del professionista, ovvero l'azione con cui il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere, per un periodo di tempo definito, la totalità delle proprie attività lavorative;

b) la collaborazione con il professionista, ovvero l'azione con cui il professionista, instaurando un rapporto di lavoro di natura autonoma o dipendente, incarica un soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali di svolgere una parte delle proprie attività lavorative.

2. Gli interventi relativi alla sostituzione del professionista o alla collaborazione con il professionista devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) essere riferiti a professionisti con esigenze di conciliazione legate alla genitorialità;

b) essere supportati da un'intesa consensuale tra il libero professionista proponente, il libero professionista sostituto o collaboratore e il Consiglio dell'ordine o collegio di pertinenza o l'organismo competente dell'associazione inserita nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche previsto dall'art. 4 della legge regionale 13/2004, che deve prevedere:

1) le modalità e i criteri di scelta del professionista sostituto o del professionista collaboratore, nell'ambito dei colleghi conosciuti e di fiducia e in relazione alle competenze che il professionista sostituto o collaboratore deve possedere per il tipo di attività che si intende affidare;

2) la specificazione, per quanto concerne la definizione del compenso del professionista sostituto o collaboratore, dei parametri quantitativi adottati, coerenti con l'attività svolta dal professionista sostituto;

3) l'individuazione dell'importo presunto del compenso del professionista sostituto o collaboratore, in relazione alla durata prevista dell'incarico sostitutivo o di collaborazione;

c) essere compatibile con la normativa vigente, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia di attività da svolgere e delle caratteristiche professionali dell'incaricato;

d) non coinvolgere soggetti legati da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado;

e) non riguardare attività riferite a committenti legati con il professionista sostituto da rapporti societari, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado.

3. Nel caso di sostituzione del professionista, l'intesa consensuale di cui al comma 2, lettera b) deve altresì prevedere che la sostituzione non integra gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 5.

Casi di fruizione della sostituzione o della collaborazione

1. Il contributo per gli interventi relativi alla sostituzione del professionista e alla collaborazione con il professionista è riconosciuto nei seguenti casi:

a) accertata gravità o complicità della gestazione, per il periodo decorrente dalla data del rilascio da parte della struttura pubblica competente del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicità ed entro due mesi antecedenti la data presunta del parto;

b) necessità di conciliazione, per il periodo decorrente dalla data di conclusione del periodo di astensione obbligatoria previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) e fino a tre anni di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro tre anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, e, in ogni caso, per un periodo massimo di sei mesi per ciascun figlio, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato;

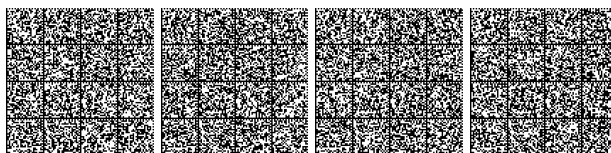
c) necessità di conciliazione in presenza, all'interno del nucleo familiare, di figli minori con handicap grave, per il periodo decorrente dalla data di conclusione del periodo di astensione obbligatoria previsto dal decreto legislativo 151/2001 e fino a otto anni di età del figlio, ovvero, in caso di affidamento o adozione entro otto anni dalla data di ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, fino a un massimo di dodici mesi per ciascun figlio con handicap grave, anche frazionabili nell'arco di tempo indicato.

2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano professionisti appartenenti al medesimo nucleo familiare, solo uno dei genitori può beneficiare dell'intervento attivato su ciascun figlio.

Art. 6.

Misura del contributo

1. Il contributo per l'intervento relativo alla sostituzione e alla collaborazione nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), è pari al 50 per cento del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.



2. Il contributo per l'intervento relativo alla sostituzione e alla collaborazione nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), è pari al 60 per cento del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.000 euro mensili.

3. Il contributo di cui al comma 1 è elevato al 60 per cento del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili nei seguenti casi:

a) famiglia monogenitoriale;

b) nucleo familiare in cui sono presenti almeno quattro figli minori conviventi;

c) nucleo familiare in cui sono presenti minori con handicap grave;

4. Nei medesimi casi di cui al comma 3 il contributo di cui al comma 2 è elevato al 70 per cento del compenso del professionista sostituto o del collaboratore, comprensivo delle imposte e degli oneri previdenziali e assistenziali e non può superare il limite massimo di 1.300 euro mensili.

5. L'IVA è riconosciuta solo qualora non sia deducibile dal professionista e rappresenti un costo indetraibile, fermi stando i limiti mensili massimi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Il venir meno di uno dei requisiti relativi al professionista previsti dall'art. 3 verificatasi durante il periodo contributivo, ad eccezione del requisito di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), comporta la decadenza del beneficio dalla data in cui si è verificato l'evento e la rideterminazione del contributo stesso.

7. I contributi di cui presente regolamento non possono riguardare spese per cui è stato richiesto o è stato ottenuto altro finanziamento da parti di altri soggetti istituzionali.

CAPO III

Disposizioni procedurali

Art. 7.

Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo per gli interventi di cui al presente regolamento sono presentate, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, all'ufficio competente della Direzione centrale competente in materia di professioni. Con decreto del Direttore centrale, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvate lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. Le domande sono presentate anteriormente all'avvio delle iniziative.

3. Le domande di contributo per l'intervento di sostituzione ovvero per l'intervento di collaborazione, sono corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) copia autenticata dell'atto recante l'intesa consensuale di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);

b) una dichiarazione sottoscritta dal professionista sostituto, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'incarico sostitutivo;

c) una relazione recante le ragioni che sono alla base della richiesta dell'intervento e le esigenze di conciliazione che si intendono soddisfare;

d) nel caso in cui il professionista sostituto faccia parte di una società di professionisti o di uno studio associato, l'espresso consenso alla sostituzione da parte degli altri soci o associati;

e) nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), copia del certificato di obbligo di astensione per gravità o complicità, rilasciato dalla struttura pubblica competente.

f) nel caso di interventi riguardanti figli minori con handicap grave, la certificazione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, rilasciata dall'organismo competente in materia.

Art. 8.

Concessione dei contributi

1. I contributi relativi agli interventi di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione agli interessati indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione.

3. La struttura procedente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale 7/2000.

4. Le domande ammesse a contributo che non possono essere finanziate totalmente o parzialmente a causa del l'insufficiente disponibilità di bilancio, possono essere accolte con i fondi stanziati nel bilancio successivo.

5. I beneficiari sono tenuti a comunicare eventuali variazioni delle condizioni di cui all'art. 3 entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la revoca del contributo.

Art. 9.

Rendicontazione della spesa ed erogazione dei contributi

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dal presente regolamento, il beneficiario trasmette all'ufficio procedente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione degli interventi indicata nell'intesa consensuale di cui all'art. 4, comma 2, lettera b):

a) il rendiconto delle spese sostenute con allegata la documentazione relativa a queste ultime. La documentazione giustificativa della spesa è presentata in copia non autenticata, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge regionale 7/2000. L'ufficio si riserva di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;

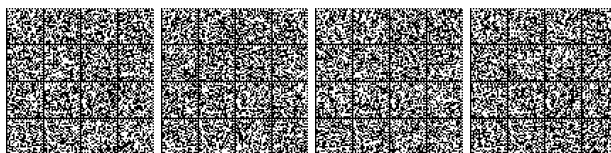
b) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'intervento.

2. Per gli interventi di sostituzione ovvero di collaborazione sono valide, quale documentazione di spesa ai fini dell'erogazione del contributo fatture, parcelle, cedolini paga o ricevute, con prospetto riepilogativo nel quale devono essere riportati il compenso erogato, le eventuali quote previdenziali obbligatorie, l'eventuale I.V.A. e l'IRPEF. La documentazione giustificativa deve essere corredata dagli attestati di pagamento IRPEF, INPS, INAIL, I.V.A. (Modello F24), con prospetto riepilogativo relativo ai compensi erogati, contenente tutti i nominativi di riferimento con gli imponibili e le relative ritenute o altre imposte obbligatorie versate. La documentazione giustificativa della spesa deve essere quietanzata per l'intero importo ed avere una data compresa tra la data di presentazione della domanda ed il termine indicato al comma 1.

3. Non sono riconosciute spese eccedenti quelle preventivate.

4. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine per ulteriori trenta giorni, purché motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

5. I contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 1.



Art. 10.

Revoca

1. Comportano la revoca dei contributi di cui al presente regolamento:

a) la mancata presentazione entro il termine prescritto della documentazione di cui all'art. 9, comma 1;

b) la non conformità della documentazione giustificativa delle spese sostenute con quanto previsto dall'art. 9, comma 2;

c) l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in forma dichiarazioni sostitutive;

d) il mancato rispetto del termine di cui all'art. 8, comma 5 per la comunicazione del venir meno di uno dei requisiti di cui all'art. 3.

2. La struttura procedente comunica ai soggetti interessati la revoca del provvedimento di concessione.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Abrogazione e norme transitorie

1. È abrogato il Regolamento concernente misure, criteri e modalità per la concessione di contributi a favore di professionisti e di professionisti al fine di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità per gli interventi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 11 dicembre 2009, n. 347.

2. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 347/2009 continua a trovare applicazione con riferimento a procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Coloro che hanno già beneficiato dell'intervento previsto dall'art. 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 347/2009 possono presentare domanda di contributo a valere sul presente regolamento fino al raggiungimento dei limiti temporali previsti dall'art. 5, comma 1, lettere b) e c).

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: Tondo

13R00235

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2013, n. 17/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013) «Interventi di sostegno finanziario per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 17 del 24 aprile 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 60 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l'anno 2013) forme di sostegno finanziario a beneficio di persone in condizioni di particolare fragilità socio-economica, al fine di favorire la loro inclusione sociale e di sostenere la loro condizione economica.

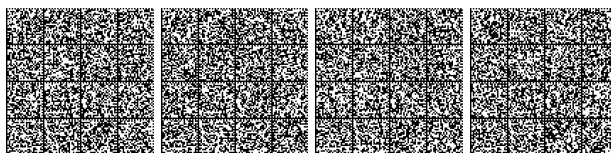
Art. 2.

Modalità dell'intervento regionale

1. La Regione effettua gli interventi di sostegno finanziario di cui all'art. 1 mediante la concessione di finanziamenti ai soggetti del terzo settore di cui all'art. 17, comma 2, lettere a), b), d) e g) della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per la realizzazione di progetti di inclusione sociale.

2. L'importo massimo di ciascuno dei finanziamenti di cui al comma 1 è fissato in euro 150.000,00.

3. I rapporti tra la Regione e i soggetti attuatori dei progetti sono regolati da apposita convenzione i cui contenuti sono definiti secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale.



Art. 3.

Contenuti, presentazione e valutazione dei progetti di inclusione sociale

1. Il finanziamento è concesso a seguito della pubblicazione di bando pubblico, della presentazione e della positiva valutazione di progetti diretti a favorire l'inclusione sociale dei soggetti in condizioni di particolare fragilità.

2. Fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dal bando, il progetto di inclusione sociale contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

a) una descrizione generale del progetto proposto, con particolare riferimento agli elementi innovativi rispetto all'ordinaria attività del soggetto del terzo settore;

b) gli obiettivi di tipo qualitativo secondo le priorità indicate dal bando, tra le quali l'inserimento sociale del soggetto attraverso l'attribuzione di un ruolo rispetto alla collettività, la sua valorizzazione e responsabilizzazione, il recupero di competenze personali, il miglioramento del sistema di relazioni con la comunità di riferimento;

c) la programmazione di attività di formazione interna destinate agli operatori dei centri di ascolto di cui all'art. 5 comma 1;

d) i costi di gestione del progetto;

e) la forma di compartecipazione del soggetto del terzo settore, consistente nel cofinanziamento del progetto presentato oppure nella messa a disposizione di strutture e personale per lo svolgimento delle attività, o comunque nell'assunzione dei relativi oneri economici;

f) le specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare dei destinatari del progetto, con particolare riferimento alle famiglie numerose, alla presenza di situazioni di disabilità grave, alla presenza di figli minori e di nuclei monoparentali;

g) i criteri di valutazione delle condizioni indicate alla lettera f);

h) l'indicazione dei centri di ascolto coinvolti nella realizzazione del progetto;

i) la programmazione di attività di tutoraggio, con la previsione di un progetto personalizzato nei confronti dei destinatari del progetto, aventi la finalità di supportare un uso consapevole del denaro ed il superamento della situazione di marginalità;

j) le regolazioni specifiche dei rapporti con i destinatari del progetto, successivamente all'erogazione del sostegno finanziario, secondo quanto disposto all'art. 6 commi 4 e 5;

k) la durata del progetto di inclusione sociale, non superiore ad anni quattro;

l) l'illustrazione della pregressa esperienza del soggetto proponente, derivante dallo svolgimento di attività analoghe a quelle per le quali è richiesto il finanziamento, e comunque di attività di rilievo sociale;

m) le modalità di diffusione e pubblicizzazione del progetto presso i potenziali beneficiari.

3. Ciascun soggetto del terzo settore non può presentare complessivamente più di due progetti, riferiti a distinti ambiti territoriali aventi una popolazione non inferiore a 100.000 abitanti o comunque corrispondenti ad una zona socio-sanitaria.

4. Un progetto può essere presentato ed attuato da più soggetti in collaborazione tra loro. In questo caso essi individuano un capofila per la presentazione del progetto a seguito del bando regionale.

5. La graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento è approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti.

6. La Regione compartecipa agli oneri di gestione dei progetti finanziati nella misura forfetaria del 5% dell'importo complessivo del finanziamento regionale assegnato per l'attuazione del progetto.

Art. 4.

Destinatari dei progetti di inclusione sociale

1. Sono destinatari dei progetti di inclusione sociale le persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 3 della l.r. n. 77/2012 che, secondo quanto definito dal progetto di inclusione sociale, si trovano in specifiche condizioni di difficoltà personale o familiare ed in una situazione economica, temporanea e contingente, che non consente loro di sostenere spese necessarie per motivi di salute o connesse alla situazione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa e lavorativa.

Art. 5.

Centri di ascolto

1. La valutazione della condizione dei destinatari del progetto avviene nell'ambito di presidi territoriali dei soggetti del terzo settore, denominati «centri di ascolto».

2. Gli operatori dei centri di ascolto effettuano la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 3 comma 2 lettera g) ed operano in stretto coordinamento con il personale professionale dei servizi sociali territoriali, anche per quanto riguarda l'attuazione delle misure previste dall'art. 52 comma 3 della l.r. n. 41/2005.

3. Successivamente all'erogazione del sostegno finanziario gli operatori dei centri di ascolto svolgono le azioni di tutoraggio previste dal progetto personalizzato di cui all'art. 3, comma 2, lettera i).



Art. 6.

Tipologia del sostegno finanziario

1. I soggetti del terzo settore erogano il sostegno finanziario entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo della valutazione di cui all'art. 5.

2. L'importo massimo erogabile a ciascun beneficiario è pari ad euro 3.000,00.

3. È esclusa la richiesta di garanzie sotto qualsiasi forma e non sono dovute spese di istruttoria né interessi sulla somma erogata.

4. La restituzione avviene in forma rateale, entro un termine massimo di 36 mesi, secondo le specifiche modalità previste dal progetto di inclusione sociale.

5. In alternativa a quanto disposto dal comma 4, il progetto di inclusione sociale può prevedere lo svolgimento da parte del beneficiario di attività di utilità sociale, come definite dall'art. 2 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»).

6. Il progetto di inclusione sociale può prevedere che il beneficiario del sostegno utilizzi alternativamente le modalità di restituzione di cui ai commi 4 e 5 anche nella fase di attuazione del progetto stesso.

Art. 7.

Controlli, rendicontazione e revoca dei finanziamenti regionali

1. La Regione esercita il controllo in ordine alla corretta attuazione dei progetti di inclusione sociale ammessi al finanziamento, anche mediante verifiche presso i centri di ascolto di cui all'art. 5.

2. I soggetti del terzo settore rendicontano annualmente l'impiego delle somme percepite utilizzando un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente regionale competente per materia e tengono a disposizione della Regione tutta la documentazione relativa ai progetti finanziati per i tre anni successivi alla completa attuazione degli stessi.

3. Nei casi di mancata o parziale realizzazione dei progetti di inclusione sociale è disposta la revoca, totale o parziale, dei finanziamenti concessi.

4. Il trattamento dei dati personali per lo svolgimento del controllo di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità di impianto e di funzionamento di un basamento informativo per il monitoraggio delle procedure di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli e per l'eventuale revoca dei finanziamenti stessi.

Art. 8.

Rendicontazione finale dei progetti e restituzione delle somme residue

1. Alla conclusione dei progetti i soggetti del terzo settore redigono un rendiconto finale sull'attività svolta in cui sono evidenziati:

a) il numero di contatti complessivamente intercorsi con soggetti in condizioni di disagio;

b) i sostegni finanziari erogati;

c) i costi complessivamente sostenuti;

d) la quota dei costi a carico della Regione, determinata nella misura di cui all'art. 3 comma 6;

e) le somme non impegnate per la realizzazione dei progetti e gli importi restituiti;

f) gli importi che non è stato possibile recuperare, con l'indicazione delle relative motivazioni;

g) i risultati raggiunti, con riferimento agli obiettivi dei progetti di inclusione sociale oggetto di finanziamento.

2. La rendicontazione finale è approvata con atto del dirigente competente per materia, nel termine di 60 giorni dalla presentazione del rendiconto da parte dei soggetti del terzo settore di cui all'art. 2 comma 1.

3. Le somme di cui al comma 1 lettera e), al netto della quota dei costi sostenuti, sono restituite alla Regione nel termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 2.

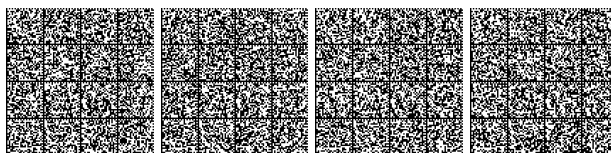
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 23 aprile 2013

ROSSI

13R00300



LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Prima variazione.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 19 del 25 maggio 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*);

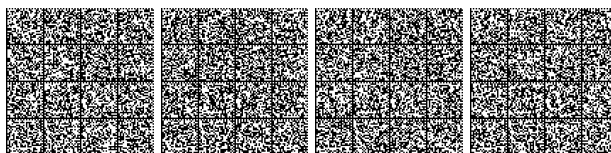
Capo I
VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

*Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013*

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1A) "Bilancio di previsione annuale 2013 - Entrata", nell'allegato 1B) "Bilancio di previsione annuale 2013 - Spesa" e nell'allegato 1E) "Bilancio di previsione annuale 2013 - Storni tra UPB". 2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Entrata	spesa
<u>Residui</u>		
Incremento	0,00	0,00
Diminuzione	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00
<u>Competenza</u>		
Incremento	56.639.890,75	149.818.879,86
Diminuzione	45.498.069,00	138.677.058,11
Saldo	11.141.821,75	11.141.821,75
<u>Cassa</u>		
Incremento	56.639.890,75	149.818.879,86
Diminuzione	45.498.069,00	138.677.058,11
Saldo	11.141.821,75	11.141.821,75



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato 1B).

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013/2015 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato 1C) "Bilancio pluriennale 2013/2015 - Entrata" e nell'allegato 1D) "Bilancio pluriennale 2013/2015 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

	entrata	spesa
<u>ESERCIZIO 2013</u>		
Incremento	56.639.890,75	149.818.879,86
Diminuzione	45.498.069,00	138.677.058,11
Saldo	11.141.821,75	11.141.821,75
<u>ESERCIZIO 2014</u>		
Incremento	60.830.000,00	93.600.713,48
Diminuzione	10.798.069,00	43.568.782,48
Saldo	50.031.931,00	50.031.931,00
<u>ESERCIZIO 2015</u>		
Incremento	5.030.000,00	24.024.333,51
Diminuzione	2.998.069,00	21.992.402,51
Saldo	2.031.931,00	2.031.931,00

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 78
(BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013 - 2015)

Art. 4.

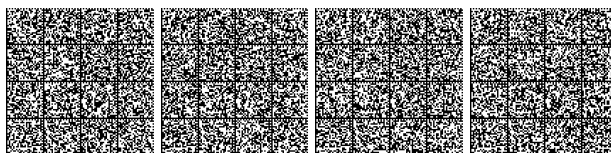
Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 78/2012

1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013 - 2015), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 430.390.248,16; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 319.075.245,84; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in euro 266.030.269,84.

2. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 1.015.495.763,84 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013 - 2015 di cui al comma 1, per il finanziamento di spese di investimento di cui alle unità previsionali di base (UPB) indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.



4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 78/2012

1. L'art. 5 della legge regionale 78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti). — 1. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 140.277.443,14 di cui euro 72.624.067,54 nel 2013 (allegati A.4 e B.4), euro 40.926.687,80 nel 2014 ed euro 26.726.687,80 nel 2015 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'allegato A.11 della legge regionale 78/2012

1. L'allegato A.11 alla legge regionale 78/2012, recante l'elenco delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative, è sostituito dall'allegato 1H) "Bilancio di previsione 2013/2015 - Elenco

delle UPB fra le quali la Giunta regionale può procedere a variazioni compensative".

Art. 7.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della legge regionale 78/2012

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla legge regionale 78/2012 per l'esercizio 2013 è integrato dall'allegato 1F) "Bilancio di previsione annuale 2013 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2013", e l'allegato B.4 al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 recante il prospetto dell'indebitamento autorizzato dalla l.r. 78/2012 per le annualità 2014 e 2015 è integrato dall'allegato 2F) "Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015".

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 della legge regionale 78/2012

1. L'allegato 2 della legge regionale 78/2012, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato 1G) "Bilancio di previsione 2013/2015 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario".

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

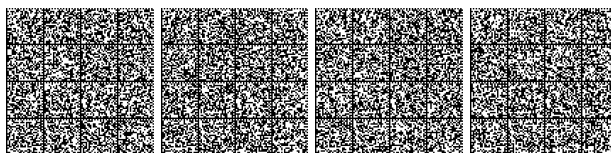
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 maggio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 aprile 2013.

13R00299



REGIONE SICILIA

LEGGE 15 aprile 2013, n. 10.

Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.*(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 23 del 17 maggio 2013 -n. 14)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2013 in forza di leggi, decreti, regolamenti ed ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa. Fondo per interventi autorizzati con legge di stabilità

1. sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2013, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

2. Nello stato di previsione della spesa è iscritto un apposito fondo da destinare ad interventi autorizzati con la legge di stabilità regionale.

Art. 3.

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui agli articoli 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte dell'Assessore regionale per l'economia la facoltà di cui all'art. 28, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 25.905.185 migliaia di euro in termini di competenza ed in 20.201.650 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013.

Art. 5.

Allegati

1. Per l'anno finanziario 2013 le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 6.

Bilancio pluriennale

1. È approvato in 56.544.399 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2013-2015, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegata alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2013-2015 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 7.

Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2013.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetti dal 1° gennaio 2013.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 15 maggio 2013

CROCETTA

*L'Assessore regionale
per l'economia*
BIANCHI

(Omissis).

13R00303

MARCO MANCINETTI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-025) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 6 2 2 *

€ 4,00

